

1. PREMESSE

Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale redatto a supporto della Variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco del Serio per l'espletamento del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La sintesi non tecnica viene elaborata allo scopo di rendere più facilmente comprensibile, anche ad un pubblico di non addetti ai lavori, il processo di valutazione ambientale strategica; è un documento, sintetico e dal linguaggio non specialistico, che deve poter essere letto in modo autonomo dal Rapporto ambientale, decisamente più corposo e di lettura più impegnativa.

Secondo la Direttiva 2001/42/CE, il Rapporto Ambientale è il documento che accompagna la proposta di piano e che individua, descrive e valuta gli effetti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente; costituisce, quindi, il documento fondamentale del processo di consultazione e partecipazione del pubblico, in quanto si pone la finalità di garantire la trasparenza delle decisioni e delle valutazioni operate.

Seguendo l'articolazione del rapporto ambientale, vengono, in questo documento di sintesi, illustrate le fasi del processo di formazione e di valutazione della Variante cercando di mettere in evidenza come le considerazioni di carattere ambientale siano state integrate nel processo stesso.

Con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 20 del 18/04/2012, il Parco Regionale del Serio ha dato avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti della Variante generale al P.T.C. vigente, unitamente alla sua V.A.S..

In data 09/01/2014 è stata convocata la prima seduta della conferenza di valutazione per la consultazione del Documento di Scoping mentre in data 08/04/2014 sarà convocata la seconda seduta di valutazione conclusiva, una volta definita la proposta di Variante al PTC ed il presente Rapporto Ambientale.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. tale attività pianificatoria deve essere sottoposta alla V.A.S. nonché alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A), essendo il territorio del Parco interessato dalla presenza del Sito di Importanza Comunitaria "Palata del Menasciutto".

1.1. FINALITA' E CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Finalità della Valutazione Ambientale Strategica della Variante al P.T.C. è quella di verificare la sua coerenza e sostenibilità rispetto agli obiettivi di tutela promossi dal Parco, nonché valutare gli eventuali effetti ambientali attesi, al fine di definire interventi mitigativi e/o compensativi e progettare uno strumento per il monitoraggio del corretto recepimento delle indicazioni derivanti dalla procedura di V.A.S..

Il Rapporto Ambientale, ai sensi dell'art. 5 della "Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi", è la relazione che accompagna la proposta di piano e che individua, descrive e valuta gli effetti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente.

Esso risulta fondamentale per il processo di consultazione con i Soggetti competenti in materia ambientale e con gli Enti territorialmente interessati e di partecipazione del pubblico, in quanto si pone la finalità di garantire la trasparenza delle decisioni e delle valutazioni operate prima delle fasi di approvazione ed attuazione del piano.

Oltre a fornire un quadro analitico dettagliato degli effetti possibili del piano sull'ambiente, nel Rapporto Ambientale sono analizzate e percorse le eventuali linee di mitigazione dei possibili effetti negativi delle scelte di piano.

Una parte del Rapporto Ambientale è dedicata alla costruzione e alla schematizzazione del processo di monitoraggio del piano, con individuazione del set di indicatori, sia di performance del piano che di valutazione delle ricadute ambientali.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il presente capitolo descrive i principali riferimenti normativi per la V.A.S., a livello europeo, nazionale e della Regione Lombardia.

2.1. NORMATIVA EUROPEA: LA DIRETTIVA 2001/42/CE

La normativa europea sancisce, con la **“Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”**, il principio generale secondo il quale *tutti i piani e i programmi che possano avere effetti significativi sull’ambiente debbano essere sottoposti ad un processo di valutazione ambientale* (art.3 comma 1).

La definizione di valutazione ambientale è riportata nell’art.2 lett. b: *per “valutazione ambientale” si intende l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.*

La Direttiva si pone come obiettivo primario *quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente* (art.1).

Avendo un contenuto prevalentemente “di processo”, tale atto si sofferma sulla descrizione delle fasi della valutazione ambientale senza addentrarsi nella metodologia per realizzarla e nei suoi contenuti. La Direttiva introduce quindi la Valutazione Ambientale Strategica come un processo continuo che corre parallelamente all’intero ciclo di vita del piano o programma, dalla sua elaborazione fino alla fase di attuazione e gestione.

Si ritiene, in questo modo, di assicurare la sostenibilità del piano integrando la dimensione ambientale, accanto a quella economica e sociale, nelle scelte di pianificazione. L’obiettivo si concretizza sia attraverso un percorso che si integra a quello di pianificazione (art. 4 comma 1: *la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano e del programma ed anteriormente alla sua adozione*) ma soprattutto con la redazione di un documento specifico denominato Rapporto Ambientale.

Per i piani soggetti a valutazione ambientale infatti *deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma* (art.5 comma 1). Sempre nell'art. 5 si rimanda all'Allegato I per la specifica sulle informazioni da fornire nel rapporto ambientale. Secondo le prescrizioni della direttiva questo documento deve contenere le modalità di integrazione delle tematiche ambientali nelle scelte alternative prese in considerazione nel piano, deve fornire la stima dei possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, indicando fra l'altro le misure di mitigazione e compensazione e progettando il sistema di monitoraggio del piano stesso. È prevista anche una sintesi non tecnica, che ne illustra i principali contenuti in modo sintetico e con linguaggio non tecnico, finalizzato alla divulgazione.

La Direttiva inoltre attribuisce un ruolo fondamentale al coinvolgimento ed alla partecipazione delle autorità con competenze ambientali e del pubblico: *la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale [...] devono essere messe a disposizione delle autorità [...] e del pubblico* (art.6 comma 1) a cui deve essere offerta *un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale che lo accompagna* (art. 6 comma 2).

Per autorità si intendono quelle che, *per le loro competenze ambientali possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovute all'applicazione dei piani e dei programmi* (art. 6 comma 3) mentre con il termine pubblico si fa riferimento ai soggetti *che sono interessati all'iter decisionale [...] o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.* (art. 6 comma 4).

2.2. NORMATIVA NAZIONALE: IL D.LGS 152/2006

La procedura di VAS prevista dalla Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello di ordinamento italiano con il **D.Lgs. 03 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale"**, il cosiddetto "Testo Unico sull'ambiente".

La Parte II del Testo Unico, contenente il quadro di riferimento istituzionale, procedurale e valutativo per la valutazione ambientale relativa alle procedure di VAS, VIA, IPPC è entrata in vigore il 31 luglio 2007. In particolare al Titolo II "La Valutazione Ambientale Strategica" sono specificate le modalità di svolgimento, la verifica di assoggettabilità, i contenuti del rapporto ambientale, la fase di consultazione, la valutazione del rapporto ambientale, le modalità di espressione del parere motivato, le modalità di informazione sulla decisione ed i contenuti del monitoraggio.

La Parte Seconda del Decreto è stata modificata ed integrata prima dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n.4 (cd. Secondo decreto correttivo con entrata in vigore il 13-02-2008) che ha permesso la piena integrazione della Direttiva

Comunitaria risolvendo alcune contraddizioni e incoerenze e successivamente dal D.Lgs 128/2010 (cd Terzo decreto correttivo, con entrata in vigore 26-08-2010).

In linea con le previsioni della direttiva comunitaria, il Decreto prevede che la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o programma ovvero all'avvio della procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione (art.11 comma 3).

Ai fini della valutazione ambientale, il decreto prevede la redazione di un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione (art. 13 comma 3); nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso (art.13 comma 4).

Per la specifica delle informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma (art.13 comma 4), il decreto rimanda all'Allegato VI della Parte II (che ricalca in gran parte l'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE). Viene inoltre indicato che deve essere redatta anche una sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale.

Il decreto chiarisce inoltre che il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive (art.18 comma 1).

2.3. NORMATIVA REGIONALE: LA L.R. 12/2005 E LE DELIBERAZIONI ATTUATIVE

A livello regionale il recepimento della Direttiva Europea 2001/42/CE è avvenuta in anticipo rispetto alla normativa nazionale con la **L.R. 11 marzo 2005 n.12 "Legge per il governo del territorio"** pubblicata sul BURL n. 11 supplemento ordinario del 16 marzo 2005 che stabilisce l'obbligo di valutazione ambientale per determinati piani o programmi.

Il comma 1 dell'art. 4 "Valutazione ambientale dei Piani" della L.R. 5/2010 e ss.mm.ii recita così: *al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del*

Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi [...].

All'interno del medesimo comma è prevista l'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, *degli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi.*

Anche nel caso della Legge Regionale (art. 4 comma 2) viene precisato che la *valutazione ambientale è effettuata durante la fase preparatoria del piano e del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione con la finalità di evidenziare le congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione e individuare le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso (art. 4 comma 3).*

In attuazione del comma 1 art. 4 della LR 5/2010, è stato quindi dato seguito all'iter legislativo regionale tramite l'emanazione della **Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/351 del 1 marzo 2007** recante "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi", pubblicata sul BURL, serie ordinaria, n. 14 del 2 aprile 2007 che disciplina in particolare l'ambito di applicazione, le fasi metodologiche e procedurali della valutazione ambientale, il processo di informazione e partecipazione, il raccordo con le altre procedure in materia di valutazione (la VIA e la valutazione d'incidenza), il sistema informativo.

La Giunta Regionale ha, successivamente all'emanazione della L.R. 12/2005, disciplinato le modalità di svolgimento dei procedimenti di VAS, nonché della fase di verifica preventiva, con:

- la **DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007** recante "Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi-VAS (art.4 L.R. 12/2005, DCR 351/2007)";
- la **DGR VIII/7110 del 18 aprile 2008** recante "Valutazione ambientale di piani e programmi-VAS-Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" e degli Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi approvati con deliberazione del Consiglio regionale il 13 marzo 2007 (Provvedimento n.2)";
- la **DGR VIII/8950 del 11 febbraio 2009** recante "Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e riordino irriguo (art.4 L.R. 12/2005, DCR 351/2007)".

Tali Delibere recepiscono le indicazioni della normativa nazionale (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) introducendo modifiche ed integrazioni su aspetti

procedurali e di contenuto e specificando nel dettaglio le procedure da seguire nel percorso VAS per ciascuna tipologia di piano.

In particolare l'Allegato 1 d alla DGR VIII/6420 riporta il Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) per il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.

La normativa regionale è stata poi ulteriormente aggiornata attraverso due delibere che hanno recepito le modifiche e integrazioni apportate dalla normativa nazionale, nello specifico:

- la **DGR n. 8/10971 del 30 dicembre 2009** recante "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n.12/2005; DCR n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli".
- la **DGR IX/761 del 10 novembre 2010 recante** "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n.12/2005; DCR n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd g r 27 dicembre 2008 n. 8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971". Il nuovo allegato 1 d *Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Piano Territoriale di Coordinamento del Parco* è quello utilizzato per la VAS del PTC della Variante in questione.

3. PERCORSO METODOLOGICO E PROCEDURALE

Il presente capitolo definisce il modello metodologico-procedurale adottato per il procedimento di V.A.S. della proposta di Variante n.4 al P.T.C. del Parco del Serio e ne descrive la fasi già avviate e concluse.

3.1. MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE E ORGANIZZATIVO ADOTTATO

Il modello metodologico e procedurale utilizzato per il procedimento di VAS della Variante n. IV al PTC del Parco del Serio è quello predisposto dalla Regione Lombardia e contenuto nell'allegato 1d alla DGR n. 761 del 10 novembre 2010 dal nome *Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Piano Territoriale di Coordinamento del Parco*. In particolare, l'allegato 1 d) al punto 6.1 "Le fasi del procedimento" specifica che la VAS deve essere effettuata secondo le indicazioni del D.Lgs 152/2006 (e ss.mm.ii) ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema PTC Parco-VAS (vedi Figura 1 pagina seguente):

- 1 *Avviso di avvio del procedimento;*
- 2 *Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;*
- 3 *Elaborazione e redazione del PTC-Parco e del Rapporto Ambientale;*
- 4 *Messa a disposizione;*
- 5 *Convocazione conferenza di valutazione;*
- 6 *Formulazione parere ambientale motivato;*
- 7 *Adozione del PTC-Parco;*
- 8 *Deposito e raccolta osservazioni;*
- 9 *Formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;*
- 10 *Gestione e monitoraggio.*

Fase del PTC	Processo di PTC del Parco	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione <i>autorità procedente</i>	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del PTC – Parco P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale 2 Individuazione Autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento <i>autorità procedente</i>	P1. 1 Orientamenti iniziali del PTC – Parco P1. 2 Definizione schema operativo del PTC – Parco P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel PTC – Parco A1. 2 Definizione schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto A1. 3 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)
Conferenza di valutazione <i>autorità procedente</i>	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione <i>autorità procedente</i>	P2. 1 Determinazione obiettivi generali P2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento del PTC – Parco P2. 3 Definizione obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli P2. 4 Proposta di PTC – Parco	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale A2. 2 Analisi di coerenza esterna A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi A2. 4 Valutazione delle alternative di PTC – Parco e scelta di quella più sostenibile A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2. 7 Studio di incidenza delle scelte del PTC – Parco sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto) A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica
	Messa a disposizione e pubblicazione su WEB (sessanta giorni) della proposta di PTC – Parco, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica invio della documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale e enti interessati invio Studio di Incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS	
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di PTC del Parco e del Rapporto Ambientale Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
PARERE MOTIVATO <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente</i>		
Fase 3 Adozione <i>autorità procedente</i>	3. 1 ADOZIONE - PTC - Parco - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi 3. 2 Pubblicazione per 30gg Albi degli Enti consorziati, avviso su 2 quotidiani e su BURL. 3. 3 Raccolta osservazioni nei 60gg successivi 3. 4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità e trasmissione alla Giunta regionale	
Approvazione <i>Regione Lombardia</i>	Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale - VAS PARERE MOTIVATO FINALE <i>predisposto dall'autorità regionale competente per la VAS, d'intesa con l'autorità regionale procedente</i>	
	3.5. APPROVAZIONE - PTC – Parco - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi finale Aggiornamento del PTC del Parco in rapporto agli esiti dell'istruttoria effettuata	
Fase 4 Attuazione Gestione <i>Autorità procedente</i>	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione PTC - Parco P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Azioni correttive ed eventuale retroazione	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

Fig. 1 – Schema del processo metodologico procedurale specifico per il PTC del Parco- All. 1d DGR 761/2010

Di seguito si illustrano le fasi procedurali già svolte fino al momento della messa a disposizione del presente Rapporto Ambientale. In particolare l'iter già attuato ha riguardato la Fase 1 di Avvio del procedimento, la Fase 2 di Individuazione dei soggetti interessati, la Fase 3 di elaborazione e redazione del PTC del Parco e del Rapporto Ambientale.

3.2. FASE 1: AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Con Deliberazione n. 20 del 18/04/2012 il Consiglio di Gestione del Parco Regionale del Serio ha dato avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti della Variante n. IV al Piano Territoriale del Parco del Serio (P.T.C.), unitamente alla sua Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), dandone ufficialmente avvio mediante avviso pubblicato sul sito regionale SIVAS in data 05/07/2012.

3.3. FASE 2: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Con propria Deliberazione n. 20 del 18/04/2012, il Consiglio di Gestione del Parco del Serio ha pertanto assolto a tale obbligo, individuando:

- quale Autorità proponente, ovvero il soggetto che elabora il piano da sottoporre a VAS, il Parco del Serio, rappresentato dal Presidente, dott. Dimitri Donati;
- quale Autorità procedente, il Parco del Serio, nella persona del Dott. Ivan Bonfanti, responsabile del Settore Ecologia e Ambiente;
- quale Autorità Competente per la VAS il Parco del Serio, nella persona del Direttore Dott. Danilo Zendra, con la possibilità di essere supportato da un team interdisciplinare che comprenda coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale responsabile e/o tecnici delle strutture a ciò predisposte. (attualmente, con Decreto Presidenziale n° 1 del 09.01.2014, è stata individuata, come Autorità competente per la VAS, l'arch. Laura Comandulli, attuale Direttore del Parco).
- come Enti territorialmente interessati: Regione, Provincia di Bergamo e Provincia di Cremona, Comuni aderenti all'ente di gestione, Comuni confinanti, Autorità di bacino, altre aree protette confinanti (dando altresì atto che i soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dall'autorità procedente);
- come Enti competenti in materia ambientale: Arpa sede locale, Asl sede locale, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici confinanti (dando altresì atto che i soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dall'autorità procedente);
- come Pubblico: una rappresentanza di associazioni ambientaliste legalmente riconosciute attive a livello locale in maniera significativa;

Camera di Commercio della Provincia di Bergamo e Cremona, le principali associazioni di categoria agricole e produttive presenti sul territorio del Parco nei confronti dei quali avviare momenti di informazione e confronto.

Con lo stesso atto formale il Parco ha dato atto che:

- la procedura di VAS in oggetto verrà espletata nel rispetto delle vigenti normative in materia e dovrà tenere conto della presenza sul territorio dei siti facente parte della rete ecologica europea Rete Natura 2000 (SIC) e, quindi, dovrà considerare anche la procedura di valutazione di Incidenza di cui alla DIR 92/43/CE in accordo con quanto previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali;
- l'ambito di applicazione della Variante è il territorio di competenza amministrativa del Parco del Serio;
- al fine di garantire la massima pubblicizzazione delle informazioni si provvederà alla pubblicazione di apposito avviso dell'avvenuta assunzione della deliberazione di avvio del processo di redazione della variante al PTC unitamente al processo di valutazione Ambientale Strategica mediante pubblicazione sul sito web "Sivas" della Regione Lombardia e su almeno un quotidiano locale, nonché alla pubblicazione della delibera stessa all'albo pretorio on line dell'ente di gestione del Parco regionale del Serio e agli albi pretori on line dei Comuni aderenti all'ente di gestione medesimo e delle due Province, nonché sul sito internet del Parco del Serio.

3.4. FASE 3: ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL P.T.C. DEL PARCO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE

L'allegato 1d) al punto 6.4 specifica che, come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PTC del Parco (nel caso specifico della Variante al piano), l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- *individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;*
- *definizione dell'ambito di influenza del PTC del Parco (scoping) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;*
- *elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;*
- *costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.*

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, predispone un documento scoping. Ai fini della consultazione, il documento

viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del P/P e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva:

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elaborano il Rapporto Ambientale. Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (Allegato I), sono:

- a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PTC del Parco e del rapporto con altri pertinenti P/P;*
- b) *aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PTC del Parco;*
- c) *caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PTC del Parco, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PTC del Parco, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.*
- f) *possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) *misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PTC del Parco;*
- h) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- l) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La presente Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera l), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

4. QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE, AMBIENTALE E CULTURALE

Il presente capitolo descrive il quadro di riferimento territoriale, ambientale e culturale dell'ambito di competenza del Parco del Serio.

L'ambito territoriale ed amministrativo di competenza del Piano è il territorio del Parco Regionale del Serio. In particolare, il Piano Territoriale di Coordinamento agisce ed è efficace su tutta la superficie territoriale del Parco. L'ambito territoriale di competenza del PTC interessa le superfici di 26 Comuni che appartengono alle Province di Cremona e di Bergamo. Di seguito li elenchiamo: Seriate, Grassobbio, Cavernago, Calcinate, Zanica, Urgnano, Ghisalba, Cologno al Serio, Morengo, Martinengo, Romano di Lombardia, Bariano, Fornovo San Giovanni, Fara Olivana c/Sola, Mozzanica, Castel Gabbiano, Casale Cremasco Vidolasco, Sergnano, Pianengo, Ricengo, Crema, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Montodine, Ripalta Arpina, Madignano.

4.1. CONTESTO TERRITORIALE

Il fiume Serio è certamente l'elemento morfologico e territoriale che caratterizza il paesaggio del Parco Regionale del Serio.

Esso si origina dalle Alpi Orobie, dove dal bacino naturale del lago del Barbellino (2123 m s.l.m.), inizia il suo corso montano che percorre per intero la valle Seriana.

Il corso del Serio è lungo circa 120 km e scorre per il primo terzo nella parte montana e per i restanti due terzi nella pianura lombarda.

Il fiume fin dal Medioevo è stato intensamente fruttato con la creazione di rogge per lo sviluppo di diverse attività produttive, tra le quali in particolare quelle tessili (lana, cotone e seta) e quelle estrattive mentre oggi uno degli utilizzi più importanti è quello idroelettrico.

Il regime idrologico è di carattere torrentizio poiché nella stagione estiva e in quella invernale il Serio viene alimentato dalle sorgenti e da scarsissimi nevai e non dispone di contributi di tipo glaciale.

Durante la primavera e l'autunno la portata giunge invece a 40 volte quella di magra con piene che presentano un forte potenziale erosivo e conseguenze importanti anche a livello di dissesto idrogeologico.

4.2. MORFOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

A sud degli ultimi rilievi prealpini giunti allo sbocco della valle Seriana le rocce in posto (rocce native di una data area) sono sostituite dai depositi alluvionali.

Questi si sono originati come conseguenza dell'alterazione e dell'azione degli agenti esogeni che hanno trasportato e poi modellato materiali derivanti dalle diverse rocce presenti nelle valli bergamasche.

Questi materiali depositati e poi erosi hanno dato origine alla morfologia tipica della pianura bergamasca. Si possono osservare quindi terrazze morfologiche, che segnano le discontinuità dovute alle differenti tipologie di deposizione succedutasi nei diversi periodi, in relazione anche alla variazione del livello del mare, che varia la quota di base dell'erosione.

Nell'alta pianura il materiale grossolano fortemente drenante causa la penetrazione dell'acqua in falda e l'assenza di una rete idrica superficiale. La situazione cambia poco più a sud dove la presenza di depositi di sabbia e limo forma strati impermeabili in grado di originare fontanili e di sostenere una fitta rete idrica superficiale: la linea dei fontanili segna così il passaggio tra alta e bassa pianura.

Per quanto riguarda l'origine del materiale si passa da rocce intrusive (graniti, granodioriti, dioriti) originarie della Valtellina e dell'Adamello a rocce effusive (porfidi quarziferi) a rocce metamorfiche (gneiss, quarziti, filladi, micascisti) a rocce sedimentarie arenacee o carbonatiche tipiche dei rilievi prealpini che prevalgono in numero..

Un'importante tipologia di deposito fluvioglaciale è il "Ceppo" un conglomerato costituito da ghiaie e ciottoli fortemente cementati tra loro, che grazie alla sua compattezza e capacità di resistere all'erosione, ha dato origine a vere e proprie forre.

Il Ceppo rappresenta una delle rocce più significative presenti nella zona nord del Parco nel tratto compreso tra Seriate e Cavernago.

Esso affiora sia in alveo sia sulle scarpate laterali in particolare nella zona posta a sud della linea di luce dell'aeroporto di Orio al Serio dove forma un suggestivo tratto di fiume con pareti ripide sull'alveo seppure in un contesto di forte antropizzazione.

4.3. I FONTANILI

I fontanili, o "sorgenti di pianura", si originano nella zona di passaggio tra l'alta pianura, caratterizzata da terreni permeabili per la presenza di ammassi detritici rocciosi e quelli più impermeabili della bassa pianura, per la presenza di materiali fini, quali sabbie, limi e argille. In questi punti la falda freatica

molto prossima al piano di campagna può affiorare in modo naturale oppure può essere captata tramite l'utilizzo di tubi o "tini" di diverse tipologie. La struttura "classica" prevede, quindi, la presenza di uno scavo detto "testa" di forma tondeggiante, con la presenza di uno o più punti di fuoriuscita dell'acqua (polle), dal quale parte una parte più o meno rettilinea detta "asta" in grado di trasportare l'acqua dove necessaria. In certi casi si scavano più teste in modo da poter convogliare le acque aumentando il fronte di drenaggio.

La fascia dei fontanili attraversa il territorio del Parco del Serio nella provincia di Bergamo con una linea odierna compresa tra Pumenengo verso Fontanella e Antegnate per poi risalire fino a Romano di Lombardia, Cologno al Serio e Caravaggio, mentre in passato ai primi del 1900, quando le falde acquifere erano più alte sul livello di campagna, la linea era posta più a nord nei Comuni di Martinengo, Ghisalba ed Urgnano. Oggi i fontanili bergamaschi meritevoli di una visita sono quelli presenti in particolare a Cologno al Serio, a Morengo, Romano di Lombardia, Fara Olivana e Mozzanica. Si segnalano, in particolare, i due fontanili presenti nei pressi la chiesetta del Campino a Cologno al Serio inseriti in un contesto agricolo di pregio nel quale si alternano campi, siepi, boschetti e filari.

Nel cremasco, invece, la linea dei fontanili, pur esterni al confine del Parco, comprende soprattutto i comuni del Parco presenti sul lato est del fiume ed in particolare quelli di Castel Gabbiano (con uno dei maggiori, il "Fontanino"), Casale Cremasco, Ricengo e Madignano, mentre sul lato ovest sono presenti fontanili solo nel Comune di Sergnano.

Dal punto di vista floristico e faunistico, i fontanili rappresentano un ambito adatto alla crescita di numerose specie floristiche e assumono un ruolo di attrazione per la fauna selvatica ancora maggiore, in quanto "isole" di naturalità all'interno del restante territorio, costituendo così importanti punti caldi di biodiversità per la realizzazione della rete ecologica a livello regionale. Nel Parco del Serio, tra le specie erbacee sono state censite oltre 450 specie molte delle quali trovano un habitat idoneo nelle aree limitrofe ai fontanili o nelle loro acque.

La presenza di un notevole numero di microambienti con numerose nicchie ecologiche, la presenza di fonti trofiche e allo stesso tempo di acque fresche con temperature costanti per tutto l'anno, fanno convivere specie tipiche degli ambienti montani con quelle tipiche degli ambienti di pianura.

Oggi, i fontanili rimasti nei territori dei Comuni del Parco del Serio rappresentano una ricchezza da tutelare in ragione del loro valore ambientale per la loro elevata biodiversità e storico-culturale in quanto "segni" distintivi del territorio e della sua storia. L'abbandono odierno di questi manufatti spinge il Parco del Serio a realizzare interventi gestionali volti alla loro conservazione.

4.4. LA ZONA DI RISERVA MALPAGA BASELLA

Quasi una "steppa" a pochi chilometri da Bergamo. Partendo da Seriate e imboccando verso sud il percorso ciclopedonale che si inoltra nel Parco del

Serio si giunge dopo pochi km in questa suggestiva area. La zona si trova a cavallo del fiume ed è compresa tra la frazione della Basella di Urgnano e il castello di Malpaga e comprende l'alveo fluviale attivo con scarpate discontinue a diversa altezza e i limitrofi terrazzi fluviali formati dall'azione di erosione fluviale dei depositi alluvionali. Il paesaggio è comunque stato modificato in più occasioni dall'uomo sia con opere idrauliche, ad esempio lo scolmatore della roggia Borgogna, che con interventi volti alla creazione di zone umide tramite la realizzazione di pozze e traverse atte a permettere il ristagno dell'acqua.

4.5. FLORA

Dal punto di vista climatico l'area presenta precipitazioni medie di 1184 mm di pioggia e una temperatura media annuale compresa tra i 10 °C e i 15 °C e costituisce quindi dal punto di vista potenziale un'area adatta a latifoglie dominate dalla presenza della quercia farnia (*Quercus robur*).

In realtà a causa della presenza di suoli poco evoluti, sottili e pietrosi domina qui una ricca flora che mostra una grande ricchezza di specie (257 specie censite). Questa grande varietà di specie è dovuta alla presenza di numerose nicchie ecologiche costituite dai boschi riparati, dagli arbusteti, dalle praterie aride, dalle zone umide, dai coltivi e dalle specie pioniere dell'alveo fluviale.

Spettacolari le fioriture primaverili che con le diverse specie del genere *Sedum* colorano di giallo i vasti prati aridi della riserva.

I pratelli aridi lungo il corso dei fiumi di pianura, sono estremamente rari, proprio perché situati in aree soggette frequentemente all'erosione o alla deposizione derivanti dalle piene fluviali.

Ci troviamo di fronte a una vegetazione che deve essere in grado adattarsi alle condizioni estreme dovute allo strato molto sottile di terreno che le diverse specie sono in grado di trattenere nei periodi che vanno da una piena alla successiva.

I suoli infatti sono costituiti da substrati grossolani di ghiaia e sabbia e sono quindi fortemente drenanti. Ciò causa la formazione di ambienti asciutti e secchi dove è in grado di instaurarsi solo una flora prettamente xerofila.

4.6. FAUNA

L'area a causa della varietà ambientale che presenta costituisce un importante habitat faunistico che però risente di fenomeni di isolamento rispetto al conteso fortemente antropizzato che circonda la riserva, ad eccezione del corridoio ecologico costituito dal fiume Serio.

Tra i vertebrati i pesci occupano l'area in maniera fortemente variabile a causa dei numerosi episodi di asciutta e del regime ideologico con portate comunque spesso molto limitate.

4.7. LA RISERVA NATURALE DELLA PALATA MENASCIUTTO

Siamo pochi km a nord di Crema a cavallo del fiume e dei territori comunali di Pianengo e Ricengo.

Oltre al fiume sono presenti fasce boscate, incolti, e zone umide tra le quali in particolare due lanche fluviali, alcune rogge, due laghetti di cava in via di rinaturalizzazione. La riserva è stata inserita all'interno dei Siti di importanza Comunitaria che costituiscono la rete Natura 2000 a livello europeo (IT20A0003).

Seguendo il corso del fiume in breve si giunge al Lago dei Riflessi. Sul lato nord è presente una piccola zona a canneto dove spesso si osservano esemplari di nutria, una specie proveniente dal sud america, introdotta in Italia alcune decenni fa per la produzione di pellicce e oggi presente allo stato selvatico in aree caratterizzate da acque lente e ricche di vegetazione acquatica. La sua presenza crea però problemi vari a causa del danneggiamento dei campi coltivati e delle sponde delle rogge dove scava gallerie.

Da ricordare infine gli interventi di riforestazione effettuati dal Parco con formazioni miste con numerose specie di alberi e arbusti autoctone, qui è ancora scarsa la presenza di erbacee a causa dei lavori di manutenzione operate nei primi anni (bagnature e sfalci delle infestanti).

4.8. ARTE, STORIA E CULTURA

Il paesaggio costruito è la trasposizione architettonica degli usi del territorio, della cultura materica e della saggezza delle comunità locali, dedite per la maggior parte al lavoro dei campi. I nostri antichi padri conoscevano l'arte di costruire con il materiale che avevano a loro disposizione: pertanto impararono ad usare ciò che il fiume offriva loro, il ciottolo, dove le sue pezzature lo consentivano, oppure il laterizio, dove i ciottoli si andavano via via affinando fino a diventare pura argilla. Le tipologie architettoniche rilevabili nel territorio del Parco sono numerose: pur essendo certamente più frequenti gli insediamenti rurali a corte chiusa o aperta, spesso fortificati per esigenze di tutela, nel basso medioevo si sviluppano centri abitati fittamente edificati all'interno di città murate o addirittura piccoli baluardi difensivi, come le rocche viscontee, di cui nel parco non pochi sono gli esempi.

4.8.1 I LUOGHI COLLEONESCHI

Alla fine del 1300, forse nel 1395, nacque, nel castello di Solza, di cui era feudatario il padre Paolo, il condottiero Bartolomeo Colleoni, che con la sua figura ha lasciato un segno indelebile nel territorio del Parco del Serio, oggi impreziosito da una serie di rocche e castelli. In realtà Bartolomeo fu anche un "mecenate" amante del bello e nel corso della sua vita promosse l'edificazione di palazzi, chiese, conventi (Basella), terme, istituì opere pie, promosse nuove tecniche agricole, fece realizzare rogge per l'irrigazione e commissionò la realizzazione di opere d'arte.

Intanto intorno al 1433 Bartolomeo si sposò con Tisbe Martinengo di Brescia dalla quale ebbe quattro figlie: Cassandra, Caterina, Isotta e Ursina. Oltre a queste ebbe altre quattro figlie illegittime: Polissena, Riccadonna, Doratina e Medea.

Interessante notare ancora oggi la presenza intorno al castello di Malpaga di cascine che portano proprio il nome delle sue figlie. Oggi a Malpaga troviamo una tipica residenza signorile, voluta dal Colleoni a metà del 1400, tra le più pregevoli grazie alla presenza di un ricco ciclo di affreschi in buona parte del '500 attribuiti tra gli altri al Romanino.

Intorno al 1470 il Colleoni acquistò il castello di Cavernago, costruzione a pianta quadrata, presenta una doppia funzione difensiva e residenziale con all'interno un cortile chiuso su 3 lati da un doppio porticato con colonne binate ad arco a tutto sesto con decorazioni del '600.

Più a sud la Rocca di Romano, XII sec, imponente baluardo difensivo di forma quasi quadrata con alte torri poste ai quattro angoli.

Ecco dunque l'importanza che il fiume ed il territorio limitrofo rivestivano, importanza strategica, tanto da dover essere presidiato da roccaforti.

5. OBIETTIVI E CRITERI UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

Il presente capitolo delinea il quadro di riferimento seguito per la redazione delle proposte di Variante del P.T.C., ossia ne individua le linee guida, gli obiettivi generali e specifici ed i criteri di trasformazione mutuati anche dai piani e dai programmi sovraordinati (P.T.R., P.P.R.).

5.1. LE LINEE GUIDA APPROVATE DAL PARCO

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.026 del 03-05-2011 il Parco Regionale del Serio ha approvato le linee guida per la redazione della nuova Variante al P.T.C. di seguito riportate.

5.1.1 OBIETTIVI GENERALI

- si accoglieranno proposte di ampliamento del perimetro del Parco, laddove, nelle nuove aree vi siano caratteristiche di naturalità e valenze paesistiche o storico-architettoniche;
- non verranno accettate proposte di riduzione del territorio del Parco;
- le proposte di modifica all'azzoneamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzoneamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse;
- le trasformazioni di aree a "Zone di iniziativa comunale orientata" dovranno essere compensate con altre aree almeno di pari superficie e di analoga valenza naturalistica;
- verranno accolte eventuali proposte di modifica all'azzoneamento vigente qualora tali modifiche siano finalizzate ad una maggiore tutela di beni storico-architettonici o ad un migliore utilizzo delle aree in coerenza con le finalità istitutive del parco;
- si propone di sfruttare l'occasione di una revisione, ancorché parziale al Piano, per operare un aggiornamento ed adeguamento normativo alla luce del quadro legislativo comunitario, nazionale e regionale;
- verrà prestata particolare attenzione alle tematiche relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle aree vocate, a quelle ritenute non idonee, alle norme per la tutela del paesaggio, alla valutazione dell'impatto paesaggistico di

questi nuovi impianti, anche armonizzando la norme di PTC con le valutazioni in corso in sede regionale.

5.1.2 OBIETTIVI SPECIFICI

- migliorare la tutela naturalistica, paesistica ed ambientale del Parco;
- valorizzare il territorio produttivo agricolo;
- migliorare e valorizzare "l'abitabilità" e la fruibilità del territorio;
- rafforzare le reti ecologiche, grazie anche ad interventi di mitigazione e compensazione ambientale;
- conservare i caratteri particolari di aree caratterizzate da presenze naturalistiche ed agrarie di valore congiunto (boschi, macchie boscate, ambiti abbandonati, "inventario" dell'edificato esistente, abaco dei colori e dei materiali, fasce di rispetto dei corsi d'acqua ed in generale dei corpi idrici, agriturismo, etc..).

5.1.3 CRITERI PER LE TRASFORMAZIONI

- trasformazione compatibile laddove esistono zone di completamento di urbanizzazione diffusa (come obiettivo generale di "riordino" e di definizione della struttura urbana nei suoi rapporti con il paesaggio);
- trasformazione compatibile solo se mirata alla migliore valorizzazione del territorio di rilevanza ambientale;
- trasformazione compatibile sulla base di prescrizioni orientate alla valorizzazione di ambiti urbani (gli interventi di trasformazione e di uso del suolo dovranno avvenire nel rispetto dei valori e dei significati storico-culturali e delle preesistenze architettoniche);
- trasformazione valorizzativa di aree dismesse (con particolare riferimento ed attenzione alle "Zone di trasformazione migliorativa").

5.2. CRITERI REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO DEI PARCHI

La Regione Lombardia ha trasmesso nel mese di settembre 2013 all'Ente Parco in bozza i "Criteri per la predisposizione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte, ai sensi dell'art. 19, comma 2 ter, L.R. 86/83". Di seguito si riportano alcuni stralci contenenti le indicazioni che sono state seguite per la predisposizione della Variante.

Pertanto, in analogia a quanto previsto per i PTCP, il PTC del Parco deve in particolare:

- adeguarsi e conformarsi (anche ai sensi dell'art. 19 bis comma 3 della L.R. 86/83) al PPR per il territorio interessato, configurandosi come atto

paesaggistico di maggiore definizione. Il PTC assume, da un lato, le indicazioni di carattere ricognitivo e valutativo nonché dispositivo contenute nel PPR e, dall'altro, precisa, arricchisce e sviluppa tali indicazioni, formando il quadro di riferimento per i contenuti paesaggistici della pianificazione comunale e per l'esame paesistico di cui alla Parte IV della normativa del PPR;

- contenere un'articolata lettura del territorio sotto il profilo paesaggistico, dalla quale emergano sia le situazioni che richiedono interventi di recupero e riqualificazione sia i valori da tutelare, con particolare riguardo all'identificazione degli ambiti di paesaggio di cui al comma 2 dell'articolo 135 del D. Lgs. 42/04 e ai sistemi e alle strutture leggibili alla scala sovralocale, anche integrando, a tal fine, gli ambiti territoriali, già individuati nella cartografia dal PPR;
- definire i criteri per l'inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture e degli insediamenti di portata sovracomunale, tenendo conto dell'articolazione della rete verde provinciale, di cui al successivo comma, e assumendo come riferimento operativo le indicazioni contenute nella D.g.r. n.8837 del 30/12/08, negli Indirizzi di Tutela del PPR, nonché quelle dei Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici;
- promuovere un'organica valorizzazione delle aree verdi in quanto componente territoriale di forte caratterizzazione paesaggistico/ambientale e di potenziale fruizione ricreativa.

5.2.1 OBIETTIVI ED INDICAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE

Il piano di un parco, anche in relazione alla sua classificazione di cui all'allegato A della L.R. 86/83 (nel caso specifico parco fluviale e agricolo), dovrà perseguire diversi obiettivi tra i quali:

- a) tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e la biodiversità
- b) tutelare le emergenze archeologiche, storiche, architettoniche e paesaggistiche;
- c) tutelare e valorizzare le aree agricole;
- d) governare le trasformazioni in un'ottica di sviluppo sostenibile;
- e) preservare gli usi e le tradizioni locali compatibili e promuovere la fruizione.

5.3. COERENZA CON I PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO DELLE PROVINCE DI CREMONA E BERGAMO

Il territorio del Parco del Serio interessa le province di Cremona e Bergamo.

La proposta di Variante al P.T.C., oltre al recepimento del quadro di riferimento programmatico e normativo sovraordinato (P.T.R., P.P.R., R.E.R.), ha assicurato la coerenza dei propri obiettivi con i due P.T.C.P. vigenti.

Per questo motivo, con Deliberazione n. 40 del 29/07/2013, il Consiglio di Gestione del Parco Regionale del Serio, in applicazione di un Protocollo d'Intesa con le Province di Cremona e Bergamo sottoscritto in data 16 dicembre 2011, ha approvato la bozza di convenzione fra le due province ed il Parco stesso per la collaborazione operativa finalizzata alla redazione della Variante al P.T.C. vigente.

5.3.1 PTCP DELLA PROVINCIA DI CREMONA

La Provincia di Cremona ha approvato con Deliberazione Consiliare n. 95 del 9 luglio 2003 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi della L.R. 1/2000. In seguito alla nuova Legge Regionale per il Governo del territorio n.12 del 2005, la Provincia di Cremona ha avviato il processo di adeguamento del proprio Piano Territoriale di Coordinamento vigente e con D.C.P. n. 66 dell'8 aprile 2009 ha approvato la variante di adeguamento del PTCP, efficace a partire dal 20 maggio 2009, data della sua pubblicazione definitiva sul BURL.

Nel corso del 2013, l'amministrazione provinciale, ha dato inizio all'adeguamento del proprio PTCP ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (PTR). Tale Variante è stata adottata con D.C.P. n. 65 del 30/07/2013 e approvata con D.C.P. n. 113 dell'23/12/2013 (pubblicata sul BURL n. 02 del 08/01/2014).

5.3.2 PTCP DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo è stato adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 61 del 17/09/2003, pubblicato sul BURL n. 44, del 29 ottobre 2003 e approvato con delibera del consiglio n. 40 del 22/04/2004. Esso ha acquisito efficacia il 28 luglio 2004, giorno di pubblicazione della delibera di approvazione sul BURL Foglio Inserzioni n. 31.

Attualmente è in corso l'adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005 mediante variante per le previsioni in materia dei beni ambientali e paesaggistici per la localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, per l'indicazione delle aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico (Deliberazioni della Giunta Provinciale n.297 del 27/06/2011 e n. 26 del 11/02/2013).

6. CONTENUTI ED AMBITO DI INFLUENZA DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

6.1. CONTENUTI GENERALI

La variante in esame in particolare è costituita da più “varianti locali” relative all’azzonamento del Parco e da varianti normative puntuali. Queste rispondono sia a richieste specifiche delle singole amministrazioni comunali ma anche ad esigenze dello stesso Ente Parco.

Le variazioni di azzonamento riguardano in genere aree di modeste dimensioni distribuite in alcuni comuni del Parco. Tutte le proposte formulate dalle singole Amministrazioni sono già state oggetto di confronti e approfondimenti da parte dell’Ente Parco, in particolare dal Gruppo di Lavoro appositamente costituito per la redazione della variante.

Tale fase preliminare ha già consentito di apportare modifiche alle perimetrazioni richieste dai Comuni e talora di respingere le richieste in contrasto con gli obiettivi di tutela e sostenibilità del P.T.C. del Parco.

Nell’ambito del Rapporto Ambientale, sono state valutate esclusivamente le richieste di variante accettate.

6.2. AMBITO DI INFLUENZA DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

6.2.1 VARIANTI DI AZZONAMENTO

L’ambito di influenza della proposta di Variante al PTC del Parco Regionale del Serio oggetto di Valutazione Ambientale Strategica è sostanzialmente rappresentato dalle aree di cui è stata richiesta variante di azzonamento e dal loro immediato intorno (richieste di variante cartografica).

Tali variazioni interessano generalmente aree di dimensioni piuttosto contenute (in alcuni casi decisamente limitate, sebbene a volte di estensione non trascurabile) e pertanto gli effetti potenzialmente indotti possono essere considerati limitati all’area medesima e ad un suo immediato intorno.

Viste le tipologie di richieste avanzate e le peculiarità del territorio del Parco, si propone uno specifico approfondimento, per ciascuna variante locale, necessario per poter verificare la rispondenza delle proposte di variante rispetto agli obiettivi di tutela del Parco nonché valutare i possibili effetti

ambientali. Tali approfondimenti saranno articolati in capitoli specifici per ciascun comune.

6.2.2 VARIANTI NORMATIVE

Relativamente alle varianti normative, si ritiene che queste siano poco significative al fine della valutazione della sostenibilità ambientale complessiva della proposta di Variante, in quanto generalmente finalizzate a implementare i livelli di tutela e valorizzazione del Parco.

Ciò nonostante, qualora tali modifiche normative siano legate a specifiche modifiche di azionamento, saranno inserite nella trattazione della variante in quanto costituiscono sicuramente un elemento cardine per la successiva attuazione degli obiettivi di PTC.

La proposta di perfezionamento del testo normativo del P.T.C. sinteticamente consiste in:

- a) aggiornamento normativo rispetto all'introduzione dei riferimenti alle più recenti leggi regionali, nazionali e comunitarie,
- b) ulteriore perfezionamento del corpus normativo al fine di ribadire le finalità di tutela del piano e, nel tempo stesso, eliminare alcune fonti di ambiguità interpretativa,
- c) introduzione di normativa di dettaglio sulle attività zootecniche: tali attività sono state negli anni approfondite anche attraverso il Piano di settore ad esse dedicato, con il quale si sono andati meglio declinando alcuni divieti discendenti dall'applicazione e dalla definizione dei divieti discendenti dall'art. 16 (*"non sono consentiti nuovi insediamenti intensivi"*); tale attività di approfondimento è stata utile a definire la normativa di zona in ordine alle attività di allevamento compatibili,
- d) ulteriore definizione degli obiettivi di carattere tecnico-agrario-agronomico, nonché degli obiettivi di carattere ambientale e paesistico da raggiungere unitamente agli obiettivi socio-economici derivanti dall'esercizio dell'attività zootecnica, attività valorizzata ed incentivata dal PTC nella misura in cui strettamente legata alle attività di conduzione dei fondi all'interno del Parco;
- e) introduzione di una normativa specifica sulle attività di fruizione ricreativa: è sembrato doveroso mettere a frutto gli approfondimenti condotti in questi decenni sulla materia, dai quali è scaturito un abaco degli interventi e dei materiali possibili da utilizzare per dare corso all'attuazione delle previsioni legate alla fruizione del territorio. E' stato dunque dedicato alla materia "I Poli della fruizione" un articolo normativo specifico;
- f) ulteriori approfondimenti circa le norme riguardanti l'attività di arboricoltura a rapido accrescimento;

- g) ulteriori norme di salvaguardia ambientale, specificatamente rispetto alla tutela dei corsi d'acqua, anche minori, considerati quali elementi fondamentali non solo del disegno del territorio ma anche come elemento eco-sistemico da tutelare, valorizzare e potenziare;
- h) precisazioni in ordine alle possibilità di prosecuzione delle attività di trattamento e lavorazione di rifiuti all'interno del territorio del Parco;
- i) precisazioni in ordine agli impianti da FER (Fonti energetiche rinnovabili) con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici;
- j) introduzione di nuovi regolamenti in sostituzione dei piani di settore, quali strumenti di attuazione del piano più snelli proceduralmente;
- k) eliminazione del procedimento di Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, provvedimento ed iter autorizzativo non previsto da alcuna norma.

7. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE VARIANTI LOCALIZZATE NEL COMUNE DI CREMA (CR)

7.1. VARIANTE N.1

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Crema (CR) ha avanzato una richiesta di valutazione della possibilità di modificare l'azzonamento dell'area in sponda destra del fiume Serio occupata dal depuratore denominato "Serio 1 " (art. 15 Zona di riqualificazione ambientale) con un azzonamento più consono e corrispondente all'attività in atto ed allo stato dei luoghi (art. 21 Zona di iniziativa comunale orientata).

Dopo un'attenta analisi della situazione pianificatoria per questo tipo di impianti presenti lungo tutta l'asta fluviale e previa verifica intermedia con Regione Lombardia circa l'opportunità di aderire o meno alla richiesta dell'ente comunale, si è optato per un intervento pianificatorio che prevedesse non un cambio di azzonamento, bensì una modifica alla norma specifica riguardante gli impianti di depurazione (art. 38 delle N.T.A. di P.T.C. "Reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali"). Questo anche in considerazione del fatto che, qualora si mettesse mano ad una modifica cartografica sul depuratore di Crema, la si dovrebbe operare per tutti gli altri depuratori che, all'interno del Parco, sono quasi per la loro totalità in zona di riqualificazione ambientale (art. 15).

La proposta di variante, pertanto, è quella di individuare tali impianti con apposito simbolo grafico ed operare sulla normativa di piano per andare ad identificare tutte le eventuali fattispecie di interventi ammissibili volti al loro adeguamento funzionale o alle mutate esigenze.

In particolare la modifica all'art. 38 consentirà sugli impianti esistenti di fare interventi di adeguamento ed ampliamento funzionale senza l'obbligo dell'espletamento della procedura D.C.A. di cui all'art. 15 "Dichiarazione di Compatibilità Ambientale" (articolo interamente abrogato).

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento", in particolare con quello di seguito riportato: "le

proposte di modifica all'azzoneamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzoneamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse".

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

L'identificazione puntuale cartografica con apposito simbolo grafico della collocazione territoriale dei depuratori esistenti non comporta alcuna variazione all'azzoneamento ma è semplicemente un rimando alle Norme che di fatto già attualmente disciplinano gli impianti esistenti (art. 38).

Per quanto concerne le modifiche apportate all'art. 38, queste comporteranno esclusivamente la semplificazione della procedura di autorizzazione necessaria per la realizzazione degli interventi di adeguamento ed ampliamento funzionale degli impianti esistenti.

Tale variante pertanto, rispetto a quanto già consentito dalle norme vigenti del PTC, non introduce elementi tali da poter generare nuovi e/o diversi effetti ambientali negativi.

7.2. VARIANTE N.2

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Crema (CR) ha avanzato una richiesta di valutazione della possibilità di modificare l'azzoneamento dell'area in sponda destra del fiume Serio occupata dalla struttura ricreativa della Colonia Seriana (art.23 Zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco), attualmente ancora in uso per le attività estive organizzate ed afferenti al Comune di Crema, al fine di rendere più snella la sua gestione in ordine alle eventuali necessità di intervento per manutenzione ordinaria e straordinaria, per adeguamenti tecnologici e funzionali, etc...(art. 21 Zona di iniziativa comunale orientata).

La possibilità o meno di vedere riconosciuta una destinazione ad iniziativa comunale orientata è stata verificata nel combinato di disposti discendenti, tra le altre cose, anche dai vincoli di carattere idrogeologico che gravano sull'area. La finalità del Comune è quella di poter intervenire sul bene vincolato in maniera più snella. Tale finalità è raggiungibile individuando in generale all'interno del Parco, le aree di proprietà comunale (o del Parco) destinate ai servizi di carattere pubblico per le quali prevedere le possibili fattispecie di interventi ammissibili.

La proposta di variante, in particolare, riguarderà l'inserimento nella normativa di un comma specifico (art. 23, comma 5) in base al quale, per la realizzazione degli interventi di lieve entità ai sensi dell'Allegato I al DPR 139/2010 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità...", non sarà più necessario redarre il progetto di fruizione esteso all'intero ambito.

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante risulta coerente con gli obiettivi specifici indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 “Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento”, in particolare con quello di seguito riportato : “migliorare e valorizzare “l’abitabilità” e la fruibilità del territorio”.

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

La modifica introdotta con il nuovo comma comporterà esclusivamente la semplificazione della procedura di autorizzazione necessaria per la realizzazione degli interventi di lieve entità, nella fattispecie di quelli indicati all’Allegato I del DPR 139/2010.

Per tali interventi, in base alla normativa vigente (D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii) risulta già obbligatorio l’espletamento della procedura di autorizzazione paesaggistica di tipo semplificato, che garantisce le necessarie valutazioni sul corretto inserimento paesaggistico delle opere.

Tale variante pertanto, rispetto a quanto già consentito dalle norme vigenti del PTC, non introduce elementi tali da poter generare nuovi e/o diversi effetti ambientali negativi.

7.3. VARIANTE N.3

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Crema (CR) ha avanzato una richiesta di valutazione della possibilità di modificare l’azonamento dell’area in sponda sinistra del fiume Serio occupata dall’attività di cava (art. 24 Zona degradata da recuperare) con propria zonizzazione e stralcio di aree da destinare a servizi d’interesse generale (turistico- ricreativo).

La discriminante per quest'area è l'appartenenza o meno alla fascia fluviale di tutela paesaggistica. Fino a che non verrà adeguata la fascia alla nuova fascia "B" del PAI, tale destinazione diversificata nell'uso e nel recupero delle aree rimarrà.

Tuttavia la presente variante darà merito e valorizzazione alla porzione di area già recuperata a seguito della cessazione dell’attività estrattiva ed al completamento del recupero ambientale approvato come da Piano cave provinciale e su di essa apporrà una diversa destinazione d’uso che consenta la sua fruizione ricreativa di tutela paesaggistica (ambito di destinazione già presente nella pianificazione del Parco, e normato dall’art. 23 delle NTA di PTC “Zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco).

La variante consiste quindi nella trasformazione dell’area interessata dal recupero ambientale terminato (circa 122.000 mq) da zona degradata da recuperare (art. 24) a zona di fruizione ricreativa (art.23).

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è coerente con i criteri di trasformazioni indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 “Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento”, nello specifico con quello di seguito riportato: “trasformazione valorizzativa di aree dismesse (con particolare riferimento ed attenzione alle “Zone di trasformazione migliorativa”).

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti e misure di mitigazione e compensazione ambientale

Per quanto concerne la valutazione dei possibili effetti indotti dalla proposta di variante occorre considerare che, il PTC (art 24 “Zona degradata da recuperare” comma 3) prevede per le aree ricomprese all’interno della presente zona e ricadenti all’interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all’art. 29, esclusivamente la destinazione finale di riqualificazione ambientale di cui all’art. 15.

Nell’ambito della presente variante, relativamente all’area in cui è terminato il corretto recupero ambientale della cava (circa 122.000 mq), si intende modificare tale destinazione finale da “Zona di riqualificazione ambientale” (art.15) a “Zona destinata alla fruizione ricreativa” (art.23) nel caso specifico sub zona “di tutela paesaggistica”.

La particolare posizione della vecchia cava, posta in ambito periurbano in adiacenza ad infrastrutture viarie ed individuata all’interno di uno dei poli primari (polo 3) dal Piano di Settore stralcio per la fruizione pubblica del Parco del Serio, è ideale per localizzare e concentrare la fruizione evitando un disturbo più diffuso delle componenti floristiche e faunistiche presenti in altre aree più naturali del Parco.

Le prescrizioni previste nelle aree interne alla fascia di tutela paesaggistica per la progettazione e realizzazione delle attrezzature nelle aree destinate alla fruizione ricreativa, permetteranno di introdurre tutte le misure di mitigazione e compensazione necessarie a consentire il mantenimento della qualità ambientale complessiva della specifica area.

L’utilizzo di mezzi di navigazione a motore nel laghetto di cava potrebbe generare impatti sulla qualità delle acque superficiali (e di conseguenza anche su quelle sotterranee per via del collegamento con la falda più superficiale). Le relative emissioni gassose in atmosfera inoltre potrebbero generare impatti sulla qualità dell’aria mentre le emissioni rumorose potrebbero arrecare anche disturbi alla fauna.

Per questi motivi, come ulteriore misura mitigativa, si è operato con una modifica dell’art. 29 (tutela idrologica e idrogeologica) delle NTA vigenti.

Il comma 7 dell’art. 29 così recita: *nelle acque fluviali è vietata la navigazione da diporto con natanti aventi motore superiore a 25 HP o con velocità comunque superiore a 10 km/h, salvo particolari esigenze connesse con il tipo*

di servizio da svolgere e da concordare con il Parco. E' vietata l'effettuazione di gare o competizioni di natanti a motore, anche di carattere agonistica.

La modifica consiste nell'imporre il divieto assoluto di navigazione con qualsiasi mezzo a motore (sono esclusi quindi i soli mezzi a motore elettrico con un limite di velocità comunque non superiore ai 10 km/h) in tutti i bacini idrici presenti all'interno del territorio del Parco (laghetti di cava, ...).

Alla luce di tutte le misure mitigative previste, si ritiene pertanto che il cambio di azzonamento possa nel complesso essere ammissibile a fronte dei limitati impatti derivanti dalla realizzazione e utilizzo delle semplici strutture di fruizione pubblica che potranno essere collocate nell'area.

7.4. VARIANTE N.4

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Crema (CR) ha avanzato una richiesta di aggiornamento della corretta individuazione grafica di alcuni "beni isolati" di cui all'allegato "A" Tav. 7 - 8 del PTC. Tale modifica è dipesa da alcuni errori materiali nell'individuazione dei beni isolati individuati con apposito simbolo grafico e rimando alla numerazione del corrispondente rintracciata in allegato "A" o nella segnalazione dell'inesistenza o la scomparsa dei beni suddetti.

Con il supporto dell'amministrazione comunale che ha inviato apposito documento attestante puntualmente tali errori, si propone di accogliere la richiesta, la quale non comporterà una diversa destinazione d'uso o un diverso azzonamento, che viene confermato, bensì la correzione dell'allegato e l'eventuale eliminazione del simbolo grafico di cui all'art. 27 delle NTA di PTC.

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

La correzione dell'allegato e quella cartografica non generano in alcun modo nuovi potenziali effetti ambientali negativi rispetto alla situazione attuale.

7.5. VARIANTE N.24

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Durante la redazione del PGT di Crema, la proprietà ha richiesto per l'area in sponda destra del fiume Serio che si attesta sulla via IV Novembre l'inserimento di una porzione in zona edificabile e la restante parte a verde privato con conseguente richiesta al Parco del Serio di cambiarne l'azzonamento da Zona di fruizione ricreativa (art. 23) a Zona di iniziativa comunale orientata (art.21).

Nell'esprimere proprio parere di competenza (PARERE DI CUI ALLA NOTA DEL 29/03/2013, PROT. N° 1134/2013) il Comune di Crema (CR) non ha precluso la possibilità di acconsentire alla richiesta stabilendo degli indici limitati di possibilità edificatoria. Nel mentre il Comune ha segnalato al Parco di valutare

l'opportunità di prevedere una diversa disciplina del PTC (attualmente Zona di fruizione ricreativa - art. 23) per l'area confinante posta a sud, che è sempre stata il giardino di pertinenza dell'abitazione esistente, in parte indicata nel Piano delle Regole del PGT come "Ambito di recente impianto urbanistico" ed in parte come Verde privato.

Il Parco accoglie solamente quest'ultima osservazione del Comune di Crema consentendo la trasformazione di una Zona di fruizione ricreativa (art.24) di circa 1.800 mq attualmente adibita a giardino privato a Zona di iniziativa comunale orientata (art.21).

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento", in particolare con quello di seguito riportato: "le proposte di modifica all'azzoneamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzoneamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse".

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

La trasformazione da art. 23 ad art. 21 ha riguardato un'area attualmente adibita a giardino privato che, seppur zonizzata come IC, dovrà mantenere le essenze arboree ed arbustive attualmente esistenti e la destinazione ad area di pertinenza dell'edificato (come già previsto dall'art.21 comma 3 lett. E del PTC vigente e proposto).

Inoltre le limitate dimensioni dell'area (circa 1.800 mq) e la sua collocazione a ridosso dell'edificato non comprometteranno in alcun modo le finalità di funzione ricreativa destinata a tutta la fascia di territorio posta lungo il fiume.

La proposta di variante pertanto non introduce elementi significativi in grado di generare nuovi potenziali effetti ambientali negativi rispetto alla situazione attuale in quanto si limita esclusivamente a recepire uno stato di fatto (giardino privato esistente).

7.6. VARIANTE N.25

Motivazione e descrizione della proposta di variante

La proprietà ha chiesto che per l'area in sponda sinistra del fiume Serio che si attesta sulla Via Cremona, edificata da prima dell'istituzione del Parco con edifici di tipo residenziale ed annessi (deposito, ricovero mezzi, etc...) venga modificata nella destinazione, da zona agricola a zona di iniziativa comunale orientata.

Nell'esprimere proprio parere di competenza il Comune di Crema (CR) (PARERE DI CUI ALLA NOTA DEL 29/03/2013, PROT. N° 1134/2013) si è espresso

favorevolmente e suggeriva, per uniformità, di considerare anche il piccolo appezzamento posto a nord dell'area in questione, che si trova nella medesima situazione.

La proposta di variante ritenuta accoglibile consiste dunque nella trasformazione di una Zona agricola (art.15) di circa 3.600 mq a Zona di iniziativa comunale orientata (art.21).

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento", in particolare con quello di seguito riportato: "le proposte di modifica all'azzone delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzone e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse".

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

La proposta di variante non introduce elementi che possano comportare nuovi potenziali effetti ambientali negativi rispetto alla situazione attuale in quanto si limita esclusivamente a recepire uno stato di fatto (edificato già esistente). La nuova zona IC di soli 3.600 mq peraltro si unisce ad una più grande posta immediatamente a sud.

7.7. VARIANTE N.26

Motivazione e descrizione della proposta di variante

La proprietà ha chiesto che la porzione di edifici a margine del complesso rurale che si attesta lungo la Via Brescia, sia tolta dalla zona agricola e inserita in una porzione di zona di iniziativa comunale orientata in quanto ormai oggetto di interventi autorizzati nel tempo. Inoltre la porzione posta a completamento del complesso rurale è già negli strumenti urbanistici del comune, una capacità edificatoria. Si richiede di estendere tale destinazione d'uso anche alla zona retrostante.

Nell'esprimere proprio parere di competenza (PARERE DI CUI ALLA NOTA DEL 29/03/2013, PROT. N° 1134/2013) il Comune di Crema (CR) confermava proprio assenso al riconoscimento dello stato di fatto dei luoghi per quanto attiene la porzione già edificata e posta a ridosso del complesso rurale de quo, per la quale rimarranno vigenti le normative discendenti dal piano delle regole ed in particolar modo le norme discendenti dall'art. 16.1, stante anche la coerenza dell'individuazione di tale area come ambito agricolo strategico provinciale, ribadendo inoltre che la zona retrostante dovrà essere confermata agricola, sia negli strumenti urbanistici comunali che nella pianificazione del parco.

Così come sviluppato l'approfondimento da parte degli enti coinvolti, la richiesta, riformata e limitata alla porzione già edificata, appare accoglibile e proponibile.

La proposta di variante consiste dunque nella trasformazione di una Zona agricola (art.16) di circa 2.000 mq a Zona di iniziativa comunale orientata (art.21).

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento", in particolare con quello di seguito riportato: "le proposte di modifica all'azzoneamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzoneamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse".

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

La proposta di variante oltre a riguardare un'area di limitate dimensioni (2.000 mq) non introduce elementi che possano comportare nuovi potenziali effetti ambientali negativi rispetto alla situazione attuale in quanto si limita esclusivamente a recepire uno stato di fatto (edificato già esistente).

8. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE VARIANTI LOCALIZZATE NEL COMUNE DI MONTODINE (CR)

Nel presente Capitolo vengono prese in considerazione le varianti locali ricomprese all'interno dei confini del Comune di Montodine.

In particolare per ciascuna variante, dopo una breve descrizione delle motivazioni che hanno portato alla sua proposta, si definisce nel dettaglio cosa essa comporta sia in termini di modifiche all'azzoneamento attuale del PTC sia eventualmente per quanto concerne le modifiche alle Norme di Attuazione vigenti. Successivamente è stata verificata quando possibile la coerenza con gli obiettivi ed i criteri di trasformazione sostenibili ambientalmente prefissati dall'Ente Parco.

Infine sono descritti i potenziali effetti ambientali che la variante può generare cercando di darne un giudizio di compatibilità ambientale.

Per ciascun ambito di variante si rimanda ai relativi allegati cartografici della proposta di Variante di Piano che comprendono l'inquadramento su foto aerea, sulla carta dei vincoli, sul PTC vigente e su quello variato.

8.1. VARIANTE N.15

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Montodine ha richiesto la trasformazione di un' area di circa 15.700 mq attualmente identificata come "Zona agricola" (art.16 Norme) a "Zona di iniziativa comunale orientata di tutela paesaggistica" (art.21 comma 5 Norme). Tale area comprende gli ambiti di trasformazione residenziale del "Comparto 5" del PGT denominati AT.R03a e AT.R03b e l'ambito di trasformazione a parcheggio pubblico AT.P04. **Si vedano a riguardo le schede degli Ambiti di trasformazione del Comparto 5 del DDP del PGT di Montodine riportate nell'Allegato 1 al Rapporto Ambientale.**

La richiesta, già all'attenzione di questi uffici nell'ambito dell'espressione di parere sul Piano di Governo del Territorio Comunale, si intende accoglibile, secondo i contenuti della VAS espletata a livello comunale, integrata dalle compensazioni e mitigazioni proposte dal Parco e di seguito indicate.

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 “Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento”, in particolare con quello di seguito riportato: “le proposte di modifica all’azzonamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzonamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse”.

Inoltre sono stati seguiti i seguenti criteri di trasformazione:

- “trasformazione compatibile laddove esistono zone di completamento di urbanizzazione diffusa (come obiettivo generale di “riordino” e di definizione della struttura urbana nei suoi rapporti con il paesaggio)”;
- “trasformazione compatibile solo se mirata alla migliore valorizzazione del territorio di rilevanza ambientale.

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti (Vas-Pgt Montodine)

Come già descritto in precedenza, la proposta di variante consiste nel recepimento dei nuovi ambiti di trasformazione già valutati ed individuati nel PGT di Montodine, nel caso specifico di quelli inclusi nel Comparto 5 (due ambiti di trasformazione prevalentemente residenziale e un ambito di trasformazione a parcheggio pubblico) da realizzare attraverso la trasformazione di un’area del Parco di 15.700 mq da “ambito agricolo” (art. 16 Norme) a “Zona di iniziativa comunale orientata di tutela paesaggistica” (art.21 comma 5 Norme).

La valutazione dei potenziali effetti ambientali è già stata effettuata nell’ambito del Rapporto Ambientale della VAS del PGT di Montodine di cui si riportano alcuni estratti nell’Allegato 2 al presente Rapporto Ambientale dove vengono trattati in particolare gli impatti degli ambiti di trasformazione a parcheggio e delle azioni relative al sistema insediativo-produttivo in generale.

Misure di mitigazione e compensazione ambientale (Vas-Pgt Montodine)

Come principale compensazione ambientale il DDP del PGT ha già previsto due ambiti di trasformazione “a verde pubblico urbano” denominati ATV01a e ATV01b rispettivamente di 6.730 e 1.770 mq. A riguardo si rimanda alle schede degli Ambiti di trasformazione del Comparto 5 del DDP del PGT di Montodine riportate nell’Allegato 1 al presente Rapporto Ambientale.

Per le misure di mitigazione ambientale si rimanda invece all’Allegato 2 al presente Rapporto Ambientale dove oltre alla descrizione degli impatti, sono indicate anche le mitigazioni per gli ambiti di trasformazione a parcheggio e per le azioni del sistema insediativo-produttivo in generale.

Osservazioni del Parco fatte in sede di Vas del Pgt di Montodine

Il Consorzio di gestione del Parco del Serio, in qualità di Soggetto competente in materia ambientale aveva inviato la propria osservazione relativa alla VAS del PGT al comune di Montodine, protocollata in data 20 marzo 2009 con n. 2048 riguardante l'ambito di variante in questione.

Tale osservazione è interamente riportata nell'Allegato 3 al presente Rapporto Ambientale.

In particolare si riporta di seguito un estratto relativo alle mitigazioni richieste per l'ambito di trasformazione a parcheggio pubblico AT.P04 : *si ricorda che la realizzazione dei parcheggi è normata ai sensi dell'art.36 del PTC del Parco, nonché dal Piano di Settore Stralcio per la Fruizione Pubblica del Parco del Serio, approvato con Delibera Consortile n. 24 del 12.09.2003 e che tale tipo di previsione deve quindi contenere gli elementi previsti dalla normativa indicata ed in particolare l'uso pubblico, una progettazione attenta alle opere a verde e al complessivo inserimento ambientale dell'intervent, la presenza di una pavimentazione con un certo grado di permeabilità ed inoltre la necessaria stipula di una apposita convenzione con il Parco e la predisposizione di idonea pratica di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.*

Misure integrative di mitigazione e compensazione ambientale

Alla luce delle mitigazioni e compensazioni proposte nell'ambito della redazione del PGT e relativa VAS e delle osservazioni già fatte dal Parco, si prescrive come ulteriore misura mitigativa integrativa, al fine di garantire la qualità delle opere a verde da realizzarsi nelle aree a parco urbano previste all'interno del Comparto 5 (ATV01a e ATV01b), si richiede di effettuare una specifica progettazione che tenga conto anche delle modalità di fruizione di quelle aree e che sarà soggetta a convenzione con l'Ente gestore del Parco.

8.2. VARIANTE N.16

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Montodine ha richiesto la trasformazione di una piccola area, attualmente identificata in "Zona agricola", come "Zona di iniziativa comunale orientata".

La richiesta, già all'attenzione di questi uffici nell'ambito dell'espressione di parere sul Piano di Governo del Territorio comunale, si intende accoglibile, in quanto prende atto di situazione in essere, previgente all'approvazione del primo Piano Territoriale di Coordinamento, avvenuta con d.g.r. 28 dicembre 2000, n° 7/192. Si ritiene di limitare la superficie da destinarsi a zona IC solo ed esclusivamente all'area posta più ad ovest del comparto individuato, cioè all'area che già risultava ascritta alle zone di completamento dell'urbano previgenti al Parco. La rimanente parte dell'ambito viene confermata agricola.

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 “Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento”, in particolare con quello di seguito riportato: “le proposte di modifica all’azzonamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzonamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse”.

Inoltre sono stati seguiti i seguenti criteri di trasformazione:

- “trasformazione compatibile laddove esistono zone di completamento di urbanizzazione diffusa (come obiettivo generale di “riordino” e di definizione della struttura urbana nei suoi rapporti con il paesaggio)”;
- “trasformazione compatibile solo se mirata alla migliore valorizzazione del territorio di rilevanza ambientale.

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

La proposta di variante oltre a riguardare un’area di limitate dimensioni (circa 1.900 mq) non introduce elementi che possano comportare nuovi potenziali effetti ambientali negativi rispetto alla situazione attuale in quanto si limita esclusivamente a recepire uno stato di fatto ovvero un’area edificabile a destinazione residenziale già individuata nel PGT.

8.3. VARIANTE N.19

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Montodine ha evidenziato che l’immobile contraddistinto nell’allegato A del PTC come bene appartenente alla Categoria C – Elementi di valore storico architettonico – n° 34 – Antico cimitero, è stato oggetto di verifica dell’interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. da parte del ministero dei Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e valutato di NON INTERESSE. Se ne chiede pertanto la cancellazione dall’elenco sopra citato. La richiesta è stata accolta.

La proposta di variante consiste nell’aggiornamento dell’allegato A categoria C e nell’eliminazione del vincolo puntuale dalla cartografia del PTC (simbolo grafico e relativo numero).

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

La correzione dell’allegato e quella cartografica non generano in alcun modo nuovi potenziali effetti ambientali negativi rispetto alla situazione attuale.

8.4. VARIANTE N.20

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Montodine ha evidenziato che l'immobile contraddistinto nel PTC come bene appartenente alla Categoria B – Edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico – n° 15 – Filanda da seta, non è stato correttamente posizionato; nel contempo si evidenzia che il medesimo è stato completamente demolito in antica data e che non ne rimangono tracce visibili. Se ne chiede pertanto la cancellazione dall'elenco sopra citato. La richiesta è stata accolta.

La proposta di variante consiste nell'aggiornamento dell'allegato A categoria B e nell'eliminazione del vincolo puntuale dalla cartografia del PTC (simbolo grafico e relativo numero).

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

La correzione dell'allegato e quella cartografica non generano in alcun modo nuovi potenziali effetti ambientali negativi rispetto alla situazione attuale.

8.5. VARIANTE N.21

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Montodine ha evidenziato che l'immobile contraddistinto nel PTC come bene appartenente alla Categoria B – Edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico – n° 16 – Molino da grano e pila da riso, non è di fatto individuabile in quanto il medesimo è stato completamente demolito in antica data e non ne rimangono tracce visibili. Se ne chiede pertanto la cancellazione dall'elenco sopra citato. La richiesta è stata accolta.

La proposta di variante consiste nell'aggiornamento dell'allegato A categoria B e nell'eliminazione del vincolo puntuale dalla cartografia del PTC (simbolo grafico e relativo numero).

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

La correzione dell'allegato e quella cartografica non generano in alcun modo nuovi potenziali effetti ambientali negativi rispetto alla situazione attuale.

8.6. VARIANTE N.22

Il Comune di Montodine ha evidenziato che l'immobile contraddistinto nel PTC come bene appartenente alla Categoria B – Edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico – n° 17 – Fornace da mattoni, non è di fatto individuabile in quanto il medesimo è stato completamente demolito in antica data e non ne rimangono tracce visibili. Se ne chiede pertanto la cancellazione dall'elenco sopra citato. La richiesta è stata accolta.

La proposta di variante consiste nell'aggiornamento dell'allegato A categoria B e nell'eliminazione del vincolo puntuale dalla cartografia del PTC (simbolo grafico e relativo numero).

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

La correzione dell'allegato e quella cartografica non generano in alcun modo nuovi potenziali effetti ambientali negativi rispetto alla situazione attuale.

9. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE VARIANTI LOCALIZZATE NEL COMUNE DI MADIGNANO (CR)

Nel presente Capitolo vengono prese in considerazione le varianti locali ricomprese all'interno dei confini del Comune di Madignano.

In particolare per ciascuna variante, dopo una breve descrizione delle motivazioni che hanno portato alla sua proposta, si definisce nel dettaglio cosa essa comporta sia in termini di modifiche all'azzoneamento attuale del PTC sia eventualmente per quanto concerne le modifiche alle Norme di Attuazione vigenti. Successivamente è stata verificata quando possibile la coerenza con gli obiettivi ed i criteri di trasformazione sostenibili ambientalmente prefissati dall'Ente Parco.

Infine sono descritti i potenziali effetti ambientali che la variante può generare cercando di darne un giudizio di compatibilità ambientale.

Per ciascun ambito di variante si rimanda ai relativi allegati cartografici della proposta di Variante di Piano che comprendono l'inquadramento su foto aerea, sulla carta dei vincoli, sul PTC vigente e su quello variato.

9.1. VARIANTE N.5

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Madignano, nel proprio Piano di Governo del Territorio, avanzava alcune richieste relative a nuovi ambiti di trasformazione inseriti nel Parco del Serio, essendo la frazione di Ripalta Vecchia interamente inserita nel perimetro dell'area protetta regionale.

A supporto, dunque, possediamo anche le schede relative a tali ambiti inserite nel DDP del PGT già prodotto dall'amministrazione comunale e riportate interamente negli Allegati 4 e 5 al presente Rapporto Ambientale. In particolare, la variante n. 5 corrisponde al nuovo ambito di trasformazione residenziale AT3 (Allegato 4).

La richiesta avanzata deve essere maggiormente supportata dal Comune richiedente, in quanto comporta un incremento nell'uso del suolo. E' stato richiesto dunque un incontro con l'amministrazione comunale, avvenuto in data 30/10/2013 alla presenza del Sindaco. Alla luce delle due successive richieste di variante, così come riformate, questa richiesta appare accoglibile, con una diversa conformazione al suolo, cosicché diventi il naturale completamento

della zona IC esistente e posta ad ovest della presente, completamente saturata in quanto completata. La nuova zona di trasformazione è stata frutto di una compensazione in opere che la proprietà ha realizzato a suo completo carico per ottemperare ad un'ordinanza del prefetto di Cremona per ovviare ai problemi viabilistici che gravavano sulla strada panoramica inserita nei percorsi di interesse paesaggistico del Marzale, tutelata anche ai sensi del PPR.

La proposta di variante n.5 comporta la trasformazione di una "zona agricola" (art. 16 Norme) di circa 3.200 mq a zona di iniziativa comunale orientata sub zona di tutela paesaggistica (art.21 comma 5 Norme).

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con l'obiettivo generale "le proposte di modifica all'azzoneamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzoneamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse" indicato nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento".

Inoltre è stato seguito il criterio di trasformazione individuato nella stessa Deliberazione: "trasformazione compatibile laddove esistono zone di completamento di urbanizzazione diffusa (come obiettivo generale di "riordino" e di definizione della struttura urbana nei suoi rapporti con il paesaggio)".

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti (Vas-Pgt Madignano)

La valutazione dei potenziali effetti su tutte le componenti ambientali interferite è già stata trattata nell'ambito della VAS del PGT di Madignano, in particolare nelle *Schede Tematiche di approfondimento e definizione delle misure di mitigazione* che sono riportate interamente nell'Allegato 6 al presente Rapporto Ambientale.

Misure di mitigazione e compensazione ambientale(Vas-Pgt Madignano)

Anche le azioni di mitigazione proposte in sede di VAS del PGT di Madignano sono indicate nelle *Schede Tematiche di approfondimento e definizione delle misure di mitigazione* riportate interamente nell'Allegato 6 al presente Rapporto Ambientale.

Di seguito si riportano alcuni estratti relativi alle mitigazioni previste per tutti i nuovi ambiti di trasformazione residenziale per la componente *Biodiversità e paesaggio*: per quanto possibile dovranno essere preservati i filari interpoderali e le formazioni arboree singole esistenti.

In linea generale è vietato l'interramento delle rogge esistenti, garantendone adeguate distanze di rispetto dalle nuove edificazioni (pari ad almeno 10 m). Fatte salve le necessarie esigenze di manutenzione, lungo le rogge dovrà essere prevista la realizzazione di una siepe arboreo-arbustiva, plurispecifica e

disetanea, realizzata con sesto d’impianto non regolare e dello spessore medio di almeno 5 m.

Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalle azioni di Piano si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali agli ambiti (con l’esclusione dei margini in continuità con il tessuto già edificato o con la viabilità di accesso), realizzate con sesto d’impianto non regolare e dello spessore medio di almeno 3 m, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Per migliorare l’effetto di mascheramento si potranno prevedere anche deboli movimentazioni del terreno. Le specie da utilizzare per le siepi perimetrali dovranno essere autoctone. In termini generali è preferibile che le aree a standard e le aree a verde privato siano concentrate verso l’esterno degli ambiti, in continuità con le aree agricole.

Come misura di mitigazione specifica per l’ambito AT3 dovrà essere prevista una siepe arboreo-arbustiva lungo i margini meridionale e orientale dell’ambito; le caratteristiche della siepe dovranno rispettare quanto sopra riportato, specificando che le specie da impiegare dovranno essere individuate fra quelle considerate autoctone dalle NTA del PTC del Parco e saranno comunque da condividere con l’Ente gestore del Parco; considerando, inoltre, che l’ambito si colloca all’interno del Parco Regionale del Serio la sua attuazione è subordinata all’ottenimento di specifica autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..

Osservazioni del Parco fatte in sede di Vas del Pgt di Madignano

In data 16/04//2009 con protocollo n. 1459, il Consorzio di gestione del Parco del Serio, in qualità di Soggetto competente in materia ambientale aveva espresso le proprie osservazioni relative alla VAS del PGT del comune di Madignano.

Tali osservazioni sono interamente contenute nell’Allegato 7 al presente Rapporto Ambientale.

In particolare, si riporta di seguito un estratto relativo all’ambito di trasformazione residenziale AT3: per quanto concerne la zona agricola del Parco la previsione di trasformazione non può prescindere dalla preventiva acquisizione di un’apposita variante al PTC del Parco attualmente vigente, secondo l’iter previsto dall’art. 19 della l.r. 86/83, si invita pertanto l’amministrazione comunale a indicare per tale ambito l’attuale destinazione vigente e la necessità di acquisizione di specifica variante agli strumenti di pianificazione del Parco qualora si intenda attuare la previsione indicata.

Misure integrative di mitigazione e compensazione ambientale

Si ritengono sufficientemente adeguate le misure di mitigazione e compensazione già indicate nelle apposite schede di approfondimento del Rapporto Ambientale della VAS del PGT di Madignano.

9.2. VARIANTE N.6

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Madignano, nel proprio Piano di Governo del Territorio, avanzava alcune richieste relative a nuovi ambiti di trasformazione inseriti nel Parco del Serio, essendo la frazione di Ripalta Vecchia interamente inserita nel perimetro dell'area protetta regionale.

A supporto, dunque, possediamo anche le schede relative a tali ambiti inserite nel DDP del PGT già prodotto dall'amministrazione comunale e riportate interamente negli Allegati 4 e 5 al presente Rapporto Ambientale. In particolare, la variante n. 6 corrisponde all'ambito di trasformazione a destinazione residenziale-commerciale-terziaria-ricettiva-ricreativa AT4 (Allegato 4).

La richiesta avanzata doveva essere maggiormente approfondita insieme al Comune proponente, pertanto è stato richiesto un incontro con l'amministrazione comunale, avvenuto in data 30.10.2013, alla presenza del Sindaco. Trattasi di intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente; l'ambito infatti è occupato da infrastrutture produttive agricole vetuste e dismesse. In passato su tale ambito si è proceduto ad identificare correttamente il vincolo ex art. 27 in quanto non pertinente con lo stato di fatto dei luoghi (edifici produttivi di tipo agricolo risalenti agli anni '70, realizzati facendo ricorso alle tecniche della prefabbricazione). Il comparto di intervento verrà riconvertito a residenza, con conseguente riqualificazione e compensazione ambientale collocata nella porzione meridionale dell'area di proprietà (vedi scheda PGT). Alla luce di tali considerazioni e nell'ottica del minimo consumo di suolo possibile, oltre che dell'opportunità di recuperare tali aree laddove la dismissione da anni ingenera situazioni di progressivo degrado, la richiesta si ritiene accoglibile.

La proposta di variante comporta la trasformazione di una zona agricola (art. 16) di circa 22.200 in parte (circa 12.300 mq) a zona di iniziativa comunale orientata (art.21) sub zona di tutela paesaggistica ed in parte (circa 9.900 mq) a zona di riqualificazione ambientale (art.15). Verrà inoltre eliminato il vincolo puntuale di cui all'art.27 "Beni isolati di valore storico, artistico ed ambientale".

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con l'obiettivo generale "le proposte di modifica all'azzoneamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzoneamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse" e con l'obiettivo specifico - "rafforzare le reti ecologiche, grazie anche ad interventi di mitigazione e compensazione ambientale" entrambe indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento".

Inoltre è stato seguito il criterio di trasformazione individuato nella stessa Deliberazione: "trasformazione compatibile laddove esistono zone di

completamento di urbanizzazione diffusa (come obiettivo generale di “riordino” e di definizione della struttura urbana nei suoi rapporti con il paesaggio”).

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti (Vas-Pgt Madignano)

La valutazione dei potenziali effetti su tutte le componenti ambientali interferite è già stata trattata nell’ambito della VAS del PGT di Madignano, in particolare nelle *Schede Tematiche di approfondimento e definizione delle misure di mitigazione* che sono riportate interamente nell’Allegato 6 al presente Rapporto Ambientale.

I cambi di zonizzazione prevedono il passaggio di una parte della zona agricola (cascina esistente e relative aree di pertinenza) a zona di iniziativa comunale orientata di tutela paesaggistica (art.21); la restante parte di zona agricola sarà zonizzata come zona di riqualificazione ambientale garantendo quindi un elevato grado di tutela.

Misure di mitigazione e compensazione ambientale(Vas-Pgt Madignano)

Anche le azioni di mitigazione proposte in sede di VAS del PGT di Madignano sono indicate nelle *Schede Tematiche di approfondimento e definizione delle misure di mitigazione* riportate interamente nell’Allegato 6 al presente Rapporto Ambientale.

Di seguito si riportano alcuni estratti relativi alle mitigazioni previste per tutti gli ambiti polifunzionali a destinazione residenziale-commerciale-terziaria ricettiva-ricreativa a Ripalta Vecchia per la componente Biodiversità e *paesaggio: per quanto possibile dovranno essere preservati i filari interpoderali e le formazioni arboree singole esistenti.*

In linea generale è vietato l’interramento delle rogge esistenti, garantendone adeguate distanze di rispetto dalle nuove edificazioni (pari ad almeno 10 m). Fatte salve le necessarie esigenze di manutenzione, lungo le rogge dovrà essere prevista la realizzazione di una siepe arboreo-arbustiva, plurispecifica e disetanea, realizzata con sesto d’impianto non regolare e dello spessore medio di almeno 5 m.

Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalle azioni di Piano si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali alle nuove edificazioni (con l’esclusione delle zone per garantire la viabilità di accesso), realizzate con sesto d’impianto non regolare e dello spessore medio di almeno 7 m, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Le specie da utilizzare per le siepi perimetrali dovranno essere scelte fra quelle individuate come autoctone dal PTC del Parco del Serio e saranno comunque da concordare con l’Ente gestore del Parco.

In termini generali è preferibile che le aree a standard e le aree a verde privato siano concentrate verso l’esterno degli ambiti, in continuità con le aree

agricole. Le nuove edificazioni dovranno essere progettate con caratteristiche tipologiche e impiegando materiali e colorazioni coerenti con il contesto.

Gli elaborati di progetto dovranno essere accompagnati da un inserimento fotorealistico degli interventi considerando i principali punti di vista in modo da permettere di valutare preventivamente gli effetti indotti sul contesto.

Come misura di mitigazione specifica per l'ambito AT4 dovrà essere prevista una siepe arboreo-arbustiva perimetralmente ai nuovi nuclei edificati; le caratteristiche della siepe dovranno rispettare quanto sopra riportato; dovrà essere garantita la percezione dell'orlo della scarpata morfologica; una porzione dell'ambito dovrà essere destinata ad interventi di riqualificazione ambientale-naturalistica, anche con la creazione di una piccola area boscata.

Osservazioni del Parco fatte in sede di Vas del Pgt di Madignano

In data 16/04//2009 con protocollo n. 1459, Il Consorzio di gestione del Parco del Serio, in qualità di Soggetto competente in materia ambientale aveva espresso le proprie osservazioni relative alla VAS del PGT del comune di Madignano.

Tali osservazioni sono interamente contenute nell'Allegato 7 al presente Rapporto Ambientale.

In particolare si riporta di seguito un estratto relativo all'ambito di trasformazione residenziale AT4: per quanto concerne la zona agricola del Parco la previsione di trasformazione non può prescindere dalla preventiva acquisizione di un'apposita variante al PTC del Parco attualmente vigente, secondo l'iter previsto dall'art. 19 della l.r. 86/83, si invita pertanto l'amministrazione comunale a indicare per tale ambito l'attuale destinazione vigente e la necessità di acquisizione di specifica variante agli strumenti di pianificazione del Parco qualora si intenda attuare la previsione indicata.

Misure integrative di mitigazione e compensazione ambientale

Pur essendo già stato indicato in fase di Vas del PGT l'obbligo di preservare i filari interpoderali e le formazioni arboree esistenti, si ritiene opportuno rafforzare tale prescrizione estendendola in particolare alla formazione arboreo arbustiva esistente nell'ambito.

9.3. VARIANTE N.7

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Madignano, nel proprio Piano di Governo del Territorio, avanzava alcune richieste relative a nuovi ambiti di trasformazione inseriti nel Parco del Serio, essendo la frazione di Ripalta Vecchia interamente inserita nel perimetro dell'area protetta regionale.

A supporto, dunque, possediamo anche le schede relative a tali ambiti inserite nel DDP del PGT già prodotto dall'amministrazione comunale e riportate

interamente negli Allegati 4 e 5 al presente Rapporto Ambientale. In particolare, la variante n. 7 corrisponde all'ambito di trasformazione a destinazione residenziale-commerciale-terziaria-ricettiva-ricreativa AT5 (Allegato 4).

La richiesta avanzata doveva essere maggiormente approfondita insieme al Comune proponente, pertanto è stato richiesto un incontro con l'amministrazione comunale, avvenuto in data 30.10.2013, alla presenza del Sindaco. Si è così delineato uno scenario più complesso ed interessante. Il presupposto consiste nel fatto che tale area vede già la presenza di una cascina di interessante fattura in quanto semplice nei suoi caratteri tipologici, ma degna di conservazione e di nota. Tale Cascina è altresì contraddistinta da un vincolo di carattere puntuale, come complesso rurale (art. 27). Si è convenuto, dunque, di pensare ad un suo azionamento come zona di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica, limitatamente al comparto di stretta pertinenza della cascina, inglobando in tale nuova destinazione anche il comparto posto ad ovest della cascina, attualmente zona IC, in quanto esso è stato individuato negli strumenti comunali come area a servizi di futura acquisizione da parte del Comune. La quota parte della zona IC traslata verrebbe collocata a margine della viabilità verso la frazione "Madignanello" con destinazione residenziale. E' dunque di sicuro interesse per l'amministrazione del Parco e per quella comunale pensare che l'intero ambito potrà godere di una grande area destinata alla fruizione pubblica, dove, nel rispetto degli obiettivi di tutela del piano, si possano insediare attività, anche in gestione privata, purché convenzionate, di carattere sportivo, culturale, ludico e ricreativo. La porzione a nord del comparto di pertinenza della cascina si decide di concerto di mantenerla agricola. La richiesta, alla luce di queste nuove risoluzioni, appare accoglibile.

La proposta di variante comporta la trasformazione di un'area di circa 17.000 mq suddivisa in zona agricola (art. 16) e zona di iniziativa comunale orientata (art.21) in un'area che sarà in parte zonizzata come zona IC di tutela paesaggistica (circa 4.000 mq), in parte come zona di fruizione ricreativa (art.23) ed in parte (circa 11.000 mq) ed in parte rimarrà zona agricola (mq 2000).

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con l'obiettivo generale "le proposte di modifica all'azionamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azionamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse" indicato nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento".

Inoltre sono stati perseguiti i seguenti obiettivi specifici contenuti nella stessa Delibera:

- "rafforzare le reti ecologiche, grazie anche ad interventi di mitigazione e compensazione ambientale";

- “conservare i caratteri particolari di aree caratterizzate da presenze naturalistiche ed agrarie di valore congiunto (boschi, macchie boscate, ambiti abbandonati, “inventario” dell’edificato esistente, abaco dei colori e dei materiali, fasce di rispetto dei corsi d’acqua ed in generale dei corpi idrici, agriturismo, etc..)”.

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti (Vas-Pgt Madignano)

La valutazione dei potenziali effetti su tutte le componenti ambientali interferite è già stata trattata nell’ambito della VAS del PGT di Madignano, in particolare nelle *Schede Tematiche di approfondimento e definizione delle misure di mitigazione* che sono riportate interamente nell’Allegato 6 al presente Rapporto Ambientale.

In seguito agli accordi effettuati a valle dell’incontro tra Parco e Comune del 30/10/2013 una parte del comparto non è stato zonizzato come IC ma ha mantenuto l’attuale zonizzazione a zona agricola ed un’altra porzione prevista come IC sarà zonizzata a “Zona fruizione ricreativa di tutela paesaggistica (art.23)” la quale garantisce una finalità dell’area volta alla valorizzazione del territorio, alla conservazione dei caratteri storici, tipologici, morfo-paesistici rilevabili ed apprezzabili nella zona oggetto di intervento.

Nel bilancio complessivo si verificherà una diminuzione delle aree ad art. 16 (zona agricola) a fronte di un incremento delle zone di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica (art.23).

Misure di mitigazione e compensazione ambientale(Vas-Pgt Madignano)

Anche le azioni di mitigazione proposte in sede di VAS del PGT di Madignano sono indicate nelle *Schede Tematiche di approfondimento e definizione delle misure di mitigazione* riportate interamente nell’Allegato 6 al presente Rapporto Ambientale.

Di seguito si riportano alcuni estratti relativi alle mitigazioni previste per tutti gli ambiti polifunzionali a destinazione residenziale-commerciale-terziaria ricettiva-ricreativa a Ripalta Vecchia per la componente Biodiversità e paesaggio: per quanto possibile dovranno essere preservati i filari interpoderali e le formazioni arboree singole esistenti.

In linea generale è vietato l’interramento delle rogge esistenti, garantendone adeguate distanze di rispetto dalle nuove edificazioni (pari ad almeno 10 m). Fatte salve le necessarie esigenze di manutenzione, lungo le rogge dovrà essere prevista la realizzazione di una siepe arboreo-arbustiva, plurispecifica e disetanea, realizzata con sesto d’impianto non regolare e dello spessore medio di almeno 5 m.

Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalle azioni di Piano si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali alle nuove edificazioni (con l’esclusione delle zone per garantire la viabilità di accesso), realizzate con sesto

d'impianto non regolare e dello spessore medio di almeno 7 m, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Le specie da utilizzare per le siepi perimetrali dovranno essere scelte fra quelle individuate come autoctone dal PTC del Parco del Serio e saranno comunque da concordare con l'Ente gestore del Parco.

In termini generali è preferibile che le aree a standard e le aree a verde privato siano concentrate verso l'esterno degli ambiti, in continuità con le aree agricole. Le nuove edificazioni dovranno essere progettate con caratteristiche tipologiche e impiegando materiali e colorazioni coerenti con il contesto.

Gli elaborati di progetto dovranno essere accompagnati da un inserimento fotorealistico degli interventi considerando i principali punti di vista in modo da permettere di valutare preventivamente gli effetti indotti sul contesto.

Come misura di mitigazione specifica per l'ambito AT 5 dovrà essere prevista una siepe arboreo-arbustiva perimetralmente ai nuovi nuclei edificati; le caratteristiche della siepe dovranno rispettare quanto sopra riportato; dovrà essere garantita la percezione dai principali punti di vista dell'orlo della scarpata morfologica; una porzione dell'ambito dovrà essere destinata ad interventi di riqualificazione ambientale-naturalistica, anche con la creazione di una piccola area boscata.

Osservazioni del Parco fatte in sede di Vas del Pgt di Madignano

In data 16/04//2009 con protocollo n. 1459, Il Consorzio di gestione del Parco del Serio, in qualità di Soggetto competente in materia ambientale aveva espresso le proprie osservazioni relative alla VAS del PGT del comune di Madignano.

Tali osservazioni sono interamente contenute nell'Allegato 7 al presente Rapporto Ambientale.

In particolare si riporta di seguito un estratto relativo all'ambito di trasformazione residenziale AT5: per quanto concerne la zona agricola del Parco la previsione di trasformazione non può prescindere dalla preventiva acquisizione di un'apposita variante al PTC del Parco attualmente vigente, secondo l'iter previsto dall'art. 19 della l.r. 86/83, si invita pertanto l'amministrazione comunale a indicare per tale ambito l'attuale destinazione vigente e la necessità di acquisizione di specifica variante agli strumenti di pianificazione del Parco qualora si intenda attuare la previsione indicata.

Misure integrative di mitigazione e compensazione ambientale

Pur essendo già stato indicato in fase di Vas del PGT l'obbligo di preservare i filari interpoderali e le formazioni arboree esistenti, si ritiene opportuno rafforzare tale prescrizione estendendola in particolare alla formazione arboreo arbustiva esistente nell'ambito.

9.4. VARIANTE N.8

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Madignano, nel proprio Piano di Governo del Territorio, ha avanzato la richiesta di recepimento di un azzonamento più ampio relativo all'ambito nel quale insiste il macello FAMAS, azzonato come "Zona di trasformazione migliorativa"

A supporto, dunque, possediamo anche la scheda relativa a tale ambito inserito nel DDP del PGT già prodotto dall'amministrazione comunale e riportata interamente nell'allegato 5 al presente Rapporto Ambientale. In particolare, la variante n. 8 corrisponde all'ambito di recupero e trasformazione funzionale ARTF 27.

La richiesta avanzata viene ritenuta accoglibile, in quanto si prende atto della situazione di fatto di una proprietà completamente interclusa in recinzione esistente; tale inclusione permetterebbe di mettere a disposizione un'area di riqualificazione dove allocare le mitigazioni e compensazioni ambientali, una volta pensata e programmata la sua riconversione, in attuazione dei contenuti prescrittivi dell'art. 22 delle NTA di PTC. Anche in fase di AIA ovvero di ampliamenti funzionali, tale area appare come risorsa a disposizione dove collocare compensazioni ambientali.

La proposta di variante comporta la trasformazione di un'area agricola di circa 5.200 mq in zona di trasformazione migliorativa (art.22).

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento", in particolare con quello di seguito riportato: "le proposte di modifica all'azzonamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzonamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse".

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti (Vas-Pgt Madignano)

La valutazione dei potenziali effetti su tutte le componenti ambientali interferite è già stata trattata nell'ambito della VAS del PGT di Madignano, in particolare nelle *Schede Tematiche di approfondimento e definizione delle misure di mitigazione* che sono riportate interamente nell'Allegato 6 al presente Rapporto Ambientale.

Misure di mitigazione e compensazione ambientale(Vas-Pgt Madignano)

Anche le azioni di mitigazione proposte in sede di VAS del PGT di Madignano sono indicate nelle *Schede Tematiche di approfondimento e definizione delle*

misure di mitigazione riportate interamente nell'Allegato 6 al presente Rapporto Ambientale.

Di seguito si riportano alcuni estratti relativi alle mitigazioni previste per l'ambito di recupero e trasformazione funzionale ARTF 27 per la componente Biodiversità e paesaggio: considerando che l'intervento si colloca in una zona di trasformazione migliorativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio, il progetto dell'intervento dovrà ottenere Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. e dovrà essere assoggettato a Dichiarazione di compatibilità ambientale – DCA (ai sensi dell'art.15 delle NTA del PTC del Parco del Serio).

Per quanto possibile e se coerenti con il territorio dovranno essere preservate le formazioni vegetazionali esistenti. Le nuove edificazioni dovranno prevedere tipologie costruttive, colorazioni e materiali consoni con il contesto.

Si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali all'intero ambito (garantendo comunque gli accessi e una adeguata visibilità del comparto), realizzate con sesto d'impianto non regolare e dello spessore medio di almeno 3 m, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni. Le specie impiegate per le piantumazioni delle siepi perimetrali e per eventuali altre piantumazioni dovranno essere individuate tra quelle considerate autoctone dal PTC del Parco del Serio e comunque dovranno essere condivise, insieme alle modalità di impianto, con l'Ente gestore del Parco.

Osservazioni del Parco fatte in sede di Vas del Pgt di Madignano

In data 16/04//2009 con protocollo n. 1459, Il Consorzio di gestione del Parco del Serio, in qualità di Soggetto competente in materia ambientale aveva espresso le proprie osservazioni relative alla VAS del PGT del comune di Madignano.

Tali osservazioni sono interamente contenute nell'Allegato 7 al presente Rapporto Ambientale.

In particolare, si riporta di seguito un estratto relativo all'ambito di trasformazione residenziale ARTF27: per quanto concerne la parte in zona agricola si ribadisce quanto sopra espresso per le altre 3 zone agricole del Parco. Per quanto concerne la parte relativa alla zona di trasformazione migliorativa si ribadisce che dovrà essere rispettata la normativa indicata all'art. 22 del PTC che prevede in particolare che gli interventi debbano avere come obiettivo il miglioramento delle complessive caratteristiche ambientali dell'area.

Misure integrative di mitigazione e compensazione ambientale

Si ritengono sufficientemente adeguate le misure di mitigazione e compensazione ambientale già indicate nelle apposite schede di approfondimento del Rapporto Ambientale della VAS del PGT di Madignano con le specifiche aggiunte fatte dal Parco nelle osservazioni.

10. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE VARIANTI LOCALIZZATE NEL COMUNE DI RIPALTA GUERINA (CR)

Nel presente Capitolo vengono prese in considerazione le varianti locali ricomprese all'interno dei confini del Comune di Ripalta Guerina.

In particolare per ciascuna variante, dopo una breve descrizione delle motivazioni che hanno portato alla sua proposta, si definisce nel dettaglio cosa essa comporta sia in termini di modifiche all'azonamento attuale del PTC sia eventualmente per quanto concerne le modifiche alle Norme di Attuazione vigenti. Successivamente è stata verificata quando possibile la coerenza con gli obiettivi ed i criteri di trasformazione sostenibili ambientalmente prefissati dall'Ente Parco.

Infine sono descritti i potenziali effetti ambientali che la variante può generare cercando di darne un giudizio di compatibilità ambientale.

Per ciascun ambito di variante si rimanda ai relativi allegati cartografici della proposta di Variante di Piano che comprendono l'inquadramento su foto aerea, sulla carta dei vincoli, sul PTC vigente e su quello variato.

VARIANTE N.9

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Ripalta Guerina, nel proprio Piano di Governo del Territorio, ha avanzato la richiesta di variante da "Zona di iniziativa comunale orientata" a "Zona agricola", e viceversa, di aree poste a margine dell'edificato esistente. Tali richieste, che potrebbero essere analizzate singolarmente, per un complessivo ragionamento di insieme sul disegno dell'urbano e sulle eventuali compensazioni e mitigazioni ambientali, si è preferito inglobarle in un'unica macro-variante.

Alcune di queste modifiche non sono altro che traslazioni, quasi a parità di superficie, di zone di iniziativa comunale orientata poco significative o addirittura ingiustificabili dal punto di vista paesaggistico e di rispetto degli indirizzi di tutela. La loro ricollocazione concorre a migliorare il disegno complessivo del borgo, costituito dal nucleo storico intorno alla chiesa parrocchiale e da un antico agglomerato di edifici rurali, riconducibili alla tipologia tipica della cascina cremasca; il tutto circondato da nuove zone di espansione residenziale di recente attuazione e completamento. Una di queste zone è collocata al margine settentrionale del piccolo comune. Le altre zone

richieste come nuove zone IC (o di trasformazione) altro non sono che, in un caso, una traslazione della zona IC esistente, con conseguente inserimento di ambito di contesto al nucleo storico, ed il riconoscimento su un piccolo comparto di case sparse extra-agricole che completerebbero il disegno della maglia urbana, nella porzione sud ovest del territorio comunale.

Nell'accogliere ed aderire alle richieste avanzate dall'amministrazione comunale, si prescrivono tutte le necessarie attenzioni alle sistemazioni delle aree pertinenziali, soprattutto di quelle che si affacciano verso le aree agricole di contesto all'urbano.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo di tutte le modifiche previste dalla variante.

N° VARIANTE	DESCRIZIONE	ARTICOLO PTC	SUPERFICIE
9a	Stato di fatto	IC (art. 21)	6.515 mq
	Proposta di variante	Agricola (art. 18)	6.515 mq
9b	Stato di fatto	Agricola (art. 18)	7.656 mq
	Proposta di variante	IC di tutela paesaggistica (art. 21)	7.656 mq
9c	Stato di fatto	IC (art. 21) Agricola (art. 18)	17.797 mq 9.501 mq
	Proposta di variante	IC di tutela paesaggistica (art. 21) Ambiti di contesto a nucleo storico (art. 20)	17.797 mq 9.501 mq
9d	Stato di fatto	Agricola (art. 18)	7.457 mq
	Proposta di variante	IC di tutela paesaggistica (art. 21)	7.457 mq

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali e specifici indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento", in particolare con quelli di seguito riportati:

- "le proposte di modifica all'azzoneamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzoneamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse".
- "conservare i caratteri particolari di aree caratterizzate da presenze naturalistiche ed agrarie di valore congiunto (boschi, macchie boscate, ambiti

abbandonati, “inventario” dell’edificato esistente, abaco dei colori e dei materiali, fasce di rispetto dei corsi d’acqua ed in generale dei corpi idrici, agriturismo, etc..)”.

Sono stati inoltre seguiti i seguenti criteri di trasformazione contenuti nella suddetta Deliberazione:

-“trasformazione compatibile laddove esistono zone di completamento di urbanizzazione diffusa (come obiettivo generale di “riordino” e di definizione della struttura urbana nei suoi rapporti con il paesaggio)”

-“trasformazione compatibile sulla base di prescrizioni orientate alla valorizzazione di ambiti urbani (gli interventi di trasformazione e di uso del suolo dovranno avvenire nel rispetto dei valori e dei significati storico-culturali e delle preesistenze architettoniche)”.

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

La traslazione della zona IC posta ad est dell’abitato (attualmente ancora adibita ad uso agricolo) che sarà posta a nord non comporterà nuovo consumo di suolo ma consentirà un maggior compattamento del nucleo urbano.

La seconda zona IC (posta a sud est dell’abitato) si traslerà ad est andando ad occupare un’area attualmente agricola (art. 16). L’area lasciata libera dalla traslazione (IC) sarà zonizzata come ambito di contesto dei nuclei storici (art. 20 comma 5) che prescrive che gli interventi siano volti a favorire la fruizione e la percezione dei beni isolati e sono inoltre incentivati gli interventi di salvaguardia e valorizzazione degli apparati arborei esistenti. Al netto si prevede un bilancio ambientale positivo (è più tutelante l’art. 20 dell’art. 16).

10.2. VARIANTE N.28

Motivazione e descrizione della proposta di variante

La proprietà chiede che l’attuale area azzonata come Zona di iniziativa comunale orientata e posta lungo la via della Chiesa, venga riconvertita in zona agricola e ricollocata in adiacenza all’attuale allevamento zootecnico. Ciò potrebbe rappresentare un elemento per valutare l’opportunità di dismissione dell’attività zootecnica.

Tale richiesta è da leggere in relazione alla proposta di variante n° 9 c promossa dall’amministrazione comunale di Ripalta Guerina. In quella scheda istruttoria, stante tutte le premesse, si propone l’accoglimento della proposta di variante.

11. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE VARIANTI LOCALIZZATE NEL COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO (CR)

Nel presente Capitolo vengono prese in considerazione le varianti locali ricomprese all'interno dei confini del Comune di Casale Cremasco Vidolasco.

In particolare per ciascuna variante, dopo una breve descrizione delle motivazioni che hanno portato alla sua proposta, si definisce nel dettaglio cosa essa comporta sia in termini di modifiche all'azonamento attuale del PTC sia eventualmente per quanto concerne le modifiche alle Norme di Attuazione vigenti. Successivamente è stata verificata quando possibile la coerenza con gli obiettivi ed i criteri di trasformazione sostenibili ambientalmente prefissati dall'Ente Parco.

Infine sono descritti i potenziali effetti ambientali che la variante può generare cercando di darne un giudizio di compatibilità ambientale.

Per ciascun ambito di variante si rimanda ai relativi allegati cartografici della proposta di Variante di Piano che comprendono l'inquadramento su foto aerea, sulla carta dei vincoli, sul PTC vigente e su quello variato.

11.1. VARIANTE N. 10

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Casale Cremasco Vidolasco ha richiesto al Parco di valutare l'opportunità che le aree vicine al Museo dell'Acqua, di proprietà del Parco, e che attualmente ospitano gli edifici in corso di dismissione di proprietà privata, possano essere individuati dalla variante come zone destinate ad attrezzature di servizio per il parco (art. 23).

La proposta va nella direzione di quanto anche il Parco avrebbe proposto in questa variante, anche alla luce della ormai completata struttura museale di cui sopra. Le aree ad essa adiacenti rappresentano una futura implementazione delle attrezzature per il Parco, quali strutture per l'accoglienza dei visitatori, ostello, etc... nell'ottica della promozione anche turistica del nostro territorio. Pertanto si aderisce alla richiesta e la si fa propria.

La proposta di variante consiste nella trasformazione di una zona di riqualificazione ambientale (art.16) di circa 1.300 mq ad una zona destinata

alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco (art.23).

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento", in particolare con quelli di seguito riportati:

- "le proposte di modifica all'azzoneamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzoneamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse".
- "verranno altresì accolte eventuali proposte di modifica all'azzoneamento vigente qualora tali modifiche siano finalizzate ad una maggiore tutela di beni storico-architettonici o ad un migliore utilizzo delle aree in coerenza con le finalità istitutive del parco".

Si vuole inoltre perseguire l'obiettivo specifico "migliorare e valorizzare l'abitabilità" e la fruibilità del territorio". Come criterio di trasformazione si è tenuto conto in particolare il concetto "trasformazione valorizzativa di aree dismesse (con particolare riferimento ed attenzione alle "Zone di trasformazione migliorativa")".

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

Il cambio di zona (da art. 15 zona di riqualificazione ambientale ad art. 23 (aree destinate ad attrezzature per il parco) interessa un'area attualmente occupata da edifici in via di dismissione e dal centro Parco denominato museo dell'acqua. Obiettivo del parco è stata la riutilizzazione di strutture esistenti e la realizzazione di neo habitat legati alle zone umide come previsto dall'art.15.

Il cambio di zona risulta necessario per implementare le attrezzature necessarie per la fruizione. Dal punto di vista ambientale non vi sarà alcun cambiamento rispetto all'attuale utilizzo dell'area adibita a fruizione pubblica. (sistemazione dovuta dello stato di fatto).

11.2. VARIANTE N.11

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Casale Cremasco Vidolasco ha richiesto al Parco di valutare l'opportunità che le aree vicine all'oratorio parrocchiale e di proprietà della parrocchia possano vedersi riconoscere la possibilità di intervenire per realizzare alcune delle attrezzature necessarie all'oratorio (area a verde, parcheggio, prato per attività di gruppo, etc...).

La richiesta è finalizzata ad ottenere il cambio di azzoneamento da "Zona di riqualificazione ambientale" a "Zona di iniziativa comunale orientata". Nel merito si precisa che le attrezzature richieste per una migliore utilizzazione

dell'area sono ugualmente realizzabili riconoscendo alla zona la destinazione che appare più consona e cioè di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica. L'intera area è interna alla fascia fluviale di tutela paesaggistica pertanto anche il suo potenziale edificatorio (100 mq di superficie lorda di pavimento per ogni area a verde attrezzato) è interessante ed assolve abbondantemente alle esigenze manifestate dalla proprietà (ente morale). La proposta di variante consiste nella trasformazione di una zona di riqualificazione ambientale (art.15) come zona di fruizione ricreativa (art.24). La variante comporta anche una lieve modifica al perimetro del Parco.

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento", in particolare con quello di seguito riportato: "le proposte di modifica all'azonamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzonamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse". E' stato inoltre perseguito l'obiettivo specifico contenuto nella stessa Deliberazione: - "migliorare e valorizzare "l'abitabilità" e la fruibilità del territorio".

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti e misure di mitigazione e compensazione ambientale

Il cambio di azzonamento comporta una minor tutela normativa della qualità ambientale. Attualmente i terreni sono adibiti ad uso agricolo intensivo (mais).

Si prescrivono pertanto come necessari all'interno del progetto di cui all'art. 23 commi 7 e 9, i seguenti interventi di mitigazione e compensazione:

- Realizzazione di siepi arboreo-arbustive sui lati ovest e nord dell'area interessata dalla variante.

12. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLA VARIANTE LOCALIZZATA NEI COMUNI DI PIANENGO E RICENGO (CR)

Nel presente Capitolo viene presa in considerazione la variante relativa alla ripermimetrazione del SIC Palata Menasciutto che è ricompreso all'interno dei confini dei Comuni di Pianengo e Ricengo.

In questo caso, la variante non comporta di per se' varianti all'azzoneamento. Inoltre, per quanto concerne la trattazione dei possibili effetti ambientali si rimanda all'apposito Studio di Incidenza redatto per il procedimento di Valutazione di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000.

Per l'inquadramento su foto aerea, sulla carta dei vincoli, sul PTC vigente e su quello variato, si rimanda ai relativi allegati cartografici della proposta di Variante di Piano.

12.1. VARIANTE N.36

Motivazione e descrizione della proposta di variante

La presente proposta di variante riguarda il doveroso aggiornamento del perimetro del Sito di Importanza Comunitaria IT20A0003 "Palata del Menasciutto": infatti nella precedente variante, tale perimetro corrispondeva al pSIC (Sito di Importanza Comunitaria proposto) e dunque presentava un'estensione inferiore di circa 19 ha.

Il suo ampliamento comporterà l'inclusione di aree di riqualificazione ambientale e di aree destinate ad attrezzature del Parco (aree cioè in disponibilità al Parco ed attrezzate per la fruizione del parco – cfr "Laghetto dei Riflessi – zona umida derivante da pregresse attività di escavazione).

La perimetrazione attuale del SIC comprende una superficie di circa 565.000 mq mentre con l'inclusione delle nuove aree si arriva a circa 756.000 mq.

Le aree incluse nel nuovo perimetro del SIC sono attualmente (e non ci saranno modifiche) zonizzate come: circa 157.000 mq come zona di riqualificazione ambientale (ex art.15), circa 33.000 mq come zona di fruizione ricreativa (ex art.23), circa 565.000 come "Riserva Naturale Palata Menasciutto" (ex art.25).

13. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLA VARIANTE LOCALIZZATA NEI COMUNI DI PIANENGO, RICENGO, SERGNANO, CASALE CREMASCO VIDOLASCO (CR)

Nel presente Capitolo viene presa in considerazione la variante ricompresa all'interno dei territori comunali di: Pianengo, Ricengo, Sergnano, Casale Cremasco Vidolasco.

In particolare, dopo una breve descrizione delle motivazioni che hanno portato alla proposta della variante, si definisce nel dettaglio cosa essa comporta in termini di modifiche all'azzonamento attuale del PTC. Successivamente è stata verificata la coerenza con gli obiettivi ed i criteri di trasformazione sostenibili ambientalmente prefissati dall'Ente Parco.

Infine sono descritti i potenziali effetti ambientali che la variante può generare cercando di darne un giudizio di compatibilità ambientale.

Per l'inquadramento su foto aerea, sulla carta dei vincoli, sul PTC vigente e su quello variato, si rimanda ai relativi allegati cartografici della proposta di Variante di Piano.

13.1. VARIANTE N.35

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Proposta di variante avanzata dagli uffici del Parco: nel territorio comunale di Sergnano, Pianengo, Ricengo e Casale Cremasco Vidolasco è individuata da Piano territoriale di Coordinamento un'area degradata da recuperare, ambito interessato fino al 2007 da attività estrattive autorizzate in seno al piano cave allora vigente della Provincia di Cremona. Tale area, dopo un procedimento amministrativo piuttosto tribolato e lungo, è cessata come ambito di coltivazione, ed è stata recuperata secondo gli indirizzi della scheda di piano cave e dei progetti di recupero ambientale approvati dalle autorità competenti. Il procedimento amministrativo che ne ha sancito l'avvenuto completo recupero ambientale si è definitivamente concluso nel corso dell'anno 2013, con la certificazione degli enti competenti ai controlli sui recuperi ambientali (Parco e Comuni) dell'affrancamento delle essenze messe a dimora, dei recuperi morfologici coerenti con i progetti approvati, della conformità agli atti autorizzativi emanati dalla Provincia di Cremona.

Dal momento che, dunque, l'operatore economico non è più responsabile dell'area e che tale ambito è tornato nella piena disponibilità della proprietà; che presso tale ambito insiste una zona interessante dal punto di vista ambientale, una garzaia, l'unica presente e segnalata all'interno del Parco e che l'attività di ristorazione esistente è ormai da anni convenzionata con il Parco per la promozione turistica del territorio, per i servizi offerti all'ente e per le collaborazioni con le attività del Parco (campi estivi, visite guidate, giornate di bird-watching in collaborazione con l'Associazione LIPU, la proposta che il Parco avanza è che per parte (circa 51.000mq) di tale area (garzaia ed aree di maggior valore naturalistico limitrofe) si identifichi una zona di riqualificazione ambientale (art.17 PTC) mentre per un'altra parte (area di circa 96.000 occupata dal ristorante esistente e dalla fascia perimetrale sud del lago) si identifichi una zona di fruizione ricreativa (art.23 PTC), ancorché controllata, data la sensibilità dei luoghi (sub zona di tutela paesaggistica). La rimanente superficie rimarrà normata a "zona degradata da recuperare".

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è coerente con i criteri di trasformazioni indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento", nello specifico con quello di seguito riportato: "trasformazione valorizzativa di aree dismesse (con particolare riferimento ed attenzione alle "Zone di trasformazione migliorativa").

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti e misure di mitigazione e compensazione ambientale

La ripermimetrazione dell'ambito permette di tutelare tramite la "zona di riqualificazione ambientale" gli elementi di interesse naturalistico di maggior pregio presenti a nord dell'area (la garzaia sita sull'isolotto posto al centro dell'ex lago di cava e il canneto posto sulla riva nord dello stesso); la restante parte che verrà normata a "zona di fruizione ricreativa " subzona di tutela paesaggistica (art. 23 Norme PTC vigente) è già attualmente interessata anche dalla presenza di un edificio adibito a ristorazione.

Le prescrizioni previste nelle aree collocate all'interno della fascia di tutela paesaggistica per la progettazione e realizzazione delle attrezzature nelle aree destinate alla fruizione ricreativa, permetteranno di introdurre tutte le misure di mitigazione e compensazione necessarie a consentire il mantenimento della qualità ambientale complessiva della specifica area.

L'utilizzo di mezzi di navigazione a motore nel laghetto di cava potrebbe generare impatti sulla qualità delle acque superficiali (e di conseguenza anche su quelle sotterranee per via del collegamento con la falda più superficiale). Le relative emissioni gassose in atmosfera inoltre potrebbero generare impatti sulla qualità dell'aria mentre le emissioni rumorose potrebbero arrecare anche disturbi alla fauna.

Per questi motivi, come ulteriore misura mitigativa, si è operato con una modifica dell'art. 29 (tutela idrologica e idrogeologica).

Il comma 7 dell'art. 29 così recita: nelle acque fluviali è vietata la navigazione da diporto con natanti aventi motore superiore a 25 HP o con velocità comunque superiore a 10 km/h, salvo particolari esigenze connesse con il tipo di servizio da svolgere e da concordare con il Parco. E' vietata l'effettuazione di gare o competizioni di natanti a motore, anche di carattere agonistica.

La modifica consiste nell'imporre il divieto assoluto di navigazione con qualsiasi mezzo a motore (sono esclusi quindi i soli mezzi a motore elettrico con un limite di velocità comunque non superiore ai 10 km/h) in tutti i bacini idrici presenti all'interno del territorio del Parco (laghetti di cava, ...).

Alla luce di tutte le misure mitigative previste, si ritiene pertanto che il cambio di azionamento possa nel complesso essere ammissibile a fronte dei limitati impatti derivanti dalla realizzazione e utilizzo delle semplici strutture di fruizione pubblica che potranno essere collocate nell'area.

Al fine di rendere realmente compatibili le esigenze di tutela derivanti dalla presenza dei due elementi di interesse naturalistico presenti nell'area si richiede di predisporre un apposito regolamento che definisca i corretti comportamenti per la fruizione dell'area al fine di evitare il disturbo dei luoghi soprattutto nel periodo riproduttivo.

14. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE VARIANTI LOCALIZZATE NEL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (BG)

Nel presente Capitolo vengono prese in considerazione le varianti locali ricomprese all'interno dei confini del Comune di Cologno al Serio.

In particolare per ciascuna variante, dopo una breve descrizione delle motivazioni che hanno portato alla sua proposta, si definisce nel dettaglio cosa essa comporta sia in termini di modifiche all'azonamento attuale del PTC sia eventualmente per quanto concerne le modifiche alle Norme di Attuazione vigenti. Successivamente è stata verificata quando possibile la coerenza con gli obiettivi ed i criteri di trasformazione sostenibili ambientalmente prefissati dall'Ente Parco.

Infine sono descritti i potenziali effetti ambientali che la variante può generare cercando di darne un giudizio di compatibilità ambientale.

Per ciascun ambito di variante si rimanda ai relativi allegati cartografici della proposta di Variante di Piano che comprendono l'inquadramento su foto aerea, sulla carta dei vincoli, sul PTC vigente e su quello variato.

14.1. VARIANTE N.34

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Proposta di variante avanzata dagli uffici del Parco: nel territorio comunale di Cologno al Serio sono state individuate dal Piano territoriale di Coordinamento due aree degradate da recuperare, ambiti in passato interessati da attività estrattive ovvero di lavorazioni di inerti provenienti da attività di estrazione materiale litoide dal fiume Serio e qui lavorato. Tali aree, una collocata all'interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica (art. 29 Norme) e l'altra all'esterno sono messe in comunicazione tra loro grazie alla presenza di un ambiente naturale di grandi dimensioni e di potenziale interesse naturalistico, in quanto, data la sua morfologia, probabilmente coincideva con il sedime di un fontanile (questa infatti è una zona ricca di risorgive e fontanili). Su queste aree sono stati attivati procedimenti concertati di recupero ambientale naturalistico e fruitivi ormai quasi interamente completati. Per queste aree dunque si propone di riconoscere le loro destinazioni finali così come da atti amministrativi ormai approvati e condivisi dalle amministrazioni coinvolte.

La proposta di variante complessivamente prevede la modifica di azonamento di superfici attualmente normate a zona degradata da recuperare (art.24

norme vigenti) di circa 353.000 mq in parte (circa 251.000 mq) in zona di riqualificazione ambientale (art.17 norme vigenti) ed in parte (circa 102.000 mq) in zona destinata alla fruizione ricreativa-su zona di tutela paesaggistica (art.23 norme vigenti).

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con i criteri di trasformazione indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento", in particolare con quello di seguito riportato: trasformazione valorizzativa di aree dismesse (con particolare riferimento ed attenzione alle "Zone di trasformazione migliorativa").

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti e misure di mitigazione e compensazione ambientale

La conclusione in atto dei progetti di recupero ambientale di ambiti degradati ha consentito la realizzazione di importanti opere forestali e di nuove zone umide. Nel comparto ovest, esterno alla fascia fluviale di tutela paesaggistica, gran parte dell'area è stata destinata comunque all'art. 15 (riqualificazione ambientale) garantendo in tal modo un alto grado di tutela dell'area. Per quanto riguarda il comparto est interno alla fascia fluviale, l'area è stata inserita quasi completamente in art. 15 ad eccezione dell'area posta a nord nei pressi dell'ex cascina Vittoria dove l'ultima zona umida in via di completamento avrà una destinazione finale a biolago balneabile (art. 23 zona di fruizione).

La cascina a fronte della nuova zonizzazione potrà essere semplicemente oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (adeguamento igienico , statico e demolizioni (art. 23 comma 3) ristrutturata mantenendo i volumi attualmente esistenti.

A fronte della modifica normativa (conversione in art. 23 invece che in art. 15) sarà in ogni caso possibile la sola realizzazione di piccoli chioschi purché strettamente funzionali alle esigenze dell'utenza e con superficie lorda di pavimento non superiore a 100 mq per ogni singola area a verde attrezzato (art. 23 comma 4).

Le prescrizioni previste nelle aree collocate all'interno della fascia di tutela paesaggistica per la progettazione e realizzazione delle attrezzature nelle aree destinate alla fruizione ricreativa, permetteranno di introdurre tutte le misure di mitigazione e compensazione necessarie a consentire il mantenimento della qualità ambientale complessiva della specifica area.

L'utilizzo di mezzi di navigazione a motore nel bacino idrico con destinazione d'uso a biolago balneabile potrebbe generare impatti sulla qualità delle acque superficiali (e di conseguenza anche su quelle sotterranee per via del collegamento con la falda più superficiale). Le relative emissioni gassose in atmosfera inoltre potrebbero generare impatti sulla qualità dell'aria mentre le emissioni rumorose potrebbero arrecare anche disturbi alla fauna.

Per questi motivi, come ulteriore misura mitigativa, si è operato con una modifica dell'art. 29 (tutela idrologica e idrogeologica).

Il comma 7 dell'art. 29 così recita: *nelle acque fluviali è vietata la navigazione da diporto con natanti aventi motore superiore a 25 HP o con velocità comunque superiore a 10 km/h, salvo particolari esigenze connesse con il tipo di servizio da svolgere e da concordare con il Parco. E' vietata l'effettuazione di gare o competizioni di natanti a motore, anche di carattere agonistica.*

La modifica consiste nell'imporre il divieto assoluto di navigazione con qualsiasi mezzo a motore (sono esclusi quindi i soli mezzi a motore elettrico con un limite di velocità comunque non superiore ai 10 km/h) in tutti i bacini idrici presenti all'interno del territorio del Parco (laghetti di cava, ...).

Alla luce di tutte le misure mitigative previste, l'impatto derivante dall'attività di fruizione è ipotizzabile come di limitata entità.

15. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE VARIANTI LOCALIZZATE NEL COMUNE DI GHISALBA (BG)

Nel presente Capitolo, vengono prese in considerazione le varianti locali ricomprese all'interno dei confini del Comune di Ghisalba.

In particolare per ciascuna variante, dopo una breve descrizione delle motivazioni che hanno portato alla sua proposta, si definisce nel dettaglio cosa essa comporta sia in termini di modifiche all'azzoneamento attuale del PTC sia eventualmente per quanto concerne le modifiche alle Norme di Attuazione vigenti. Successivamente è stata verificata quando possibile la coerenza con gli obiettivi ed i criteri di trasformazione sostenibili ambientalmente prefissati dall'Ente Parco.

Infine sono descritti i potenziali effetti ambientali che la variante può generare cercando di darne un giudizio di compatibilità ambientale.

Per ciascun ambito di variante si rimanda ai relativi allegati cartografici della proposta di Variante di Piano che comprendono l'inquadramento su foto aerea, sulla carta dei vincoli, sul PTC vigente e su quello variato.

15.1. VARIANTE N.12

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Ghisalba ha richiesto al Parco di valutare l'opportunità di consolidare l'uso destinato alla fruizione pubblica di area ormai recuperata e che un tempo ospitava attività incompatibili, ora ricollocate altrove fuori dal parco.

Nel merito si precisa che il recupero ambientale avvenuto con il concorso anche economico degli enti ha definitivamente sancito l'eliminazione di tutti quegli elementi di degrado preesistenti sull'area, la quale ora è un parco pubblico, aperto alla fruizione ed all'uso consolidato anche di associazioni di carattere sportivo (parco bike). La sua corretta destinazione d'uso è pertanto quella che lo vede utilizzato per la fruizione pubblica.

La proposta di variante consiste dunque nella modifica dell'azzoneamento di un'area di circa 97.000 mq che vedrà il passaggio da art. 24 "Zona degradata da recuperare" ad art. 23 "Zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il Parco".

Verrà inoltre eliminato dalla cartografia il simbolo corrispondente agli impianti di lavorazione di inerti non conformi agli obiettivi del Piano (art. 45 Insediamenti ed attività ambientalmente critiche).

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 “Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento”, in particolare con quelli di seguito riportati:

- “le proposte di modifica all’azzonamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzonamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse”;
- “verranno altresì accolte eventuali proposte di modifica all’azzonamento vigente qualora tali modifiche siano finalizzate ad una maggiore tutela di beni storico-architettonici o ad un migliore utilizzo delle aree in coerenza con le finalità istitutive del parco”.

Inoltre tale variante persegue anche l’obiettivo specifico “migliorare e valorizzare l’abitabilità” e la fruibilità del territorio”.

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti e misure di mitigazione e compensazione ambientale

Per quanto concerne la valutazione dei possibili effetti indotti dalla proposta di variante occorre considerare che, il PTC vigente (art 24 “Zona degradata da recuperare” comma 3) prevede per le aree ricomprese all’interno della presente zona e ricadenti all’interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all’art. 29, esclusivamente la destinazione finale di riqualificazione ambientale di cui all’art. 15.

Nell’ambito della presente variante per un’area di circa 97.000 mq si intende modificare l’azzonamento che andrebbe individuato come zona di riqualificazione ambientale, in zona di fruizione ricreativa.

Nel caso specifico dall’area è stato delocalizzato un impianto di lavorazione inerti e realizzato un progetto di riqualificazione ambientale che ha visto la realizzazione di opere di forestazione, un sentiero ciclopedonale e un parcheggio che potrà essere utilizzato proprio in seguito alla variante.

Il piano di settore stralcio per la fruizione pubblica del Parco del Serio già individuava un sentiero perimetrale lungo il lato ovest del comparto. Considerato che è obiettivo e scopo delle aree protette quello di concentrare e localizzare la fruizione in determinati ambiti al fine di evitare un disturbo diffuso delle componenti faunistiche e floristiche, si ritiene che tale modifica possa nel complesso essere ammissibile a fronte dei limitati impatti derivanti dalle semplici strutture di fruizione pubblica che potranno essere collocati nell’area.

Inoltre le prescrizioni previste nelle aree collocate all'interno della fascia di tutela paesaggistica per la progettazione e realizzazione delle attrezzature nelle aree destinate alla fruizione ricreativa, permetteranno comunque di introdurre tutte le misure di mitigazione e compensazione necessarie a consentire il mantenimento della qualità ambientale complessiva della specifica area.

Pertanto si ritiene che tale modifica possa nel complesso essere ammissibile a fronte dei limitati impatti derivanti dalla realizzazione e utilizzo delle semplici strutture di fruizione pubblica che potranno essere collocate nell'area.

15.2. VARIANTE N.13

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Ghisalba ha richiesto al Parco di valutare l'opportunità di modificare la destinazione d'uso dell'area de quo per poter sviluppare progetti di valorizzazione di natura fruitivi, anche con il coinvolgimento di privati interessati.

La zona attualmente è individuata come "Zona degradata da recuperare-art.24", in virtù di pregresse situazioni di degrado dovuto ad abbandono di rifiuti, di accumulo di materiali inerti, etc... Negli anni anche il Parco ha operato interventi mirati di ricostituzione pedologica e di riqualificazione ambientale del sito; pertanto appare possibile una sua diversa destinazione, nel rispetto, tuttavia, degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 23 che recita: "Il PTC individua nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico le aree destinate ad attrezzature per il pubblico la cui destinazione funzionale è finalizzata prioritariamente, nel rispetto dei fini di tutela del piano, alla realizzazione del verde attrezzato pubblico, al mantenimento di attrezzature a verde e sport già in atto anche di proprietà o in gestione privata, al mantenimento o realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di tipo culturale, sociale, ricreativo ed educativo".

Da questa nuova destinazione d'uso fa eccezione l'ambito del depuratore, per il quale vigono le determinazioni assunte in merito ad altra variante (n.1) e che comporteranno l'individuazione cartografica di tutti gli impianti di depurazione presenti nel territorio del Parco del Serio, con rimando contestuale alla normativa di settore.

La proposta di variante consiste dunque nella modifica dell'azzoneamento di un'area di circa 181.000 mq che vedrà il passaggio da art. 24 "Zona degradata da recuperare" ad art. 23 "Zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il Parco".

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento", in particolare con quelli di seguito riportati:

- “le proposte di modifica all’azzonamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzonamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse”;
- “verranno altresì accolte eventuali proposte di modifica all’azzonamento vigente qualora tali modifiche siano finalizzate ad una maggiore tutela di beni storico-architettonici o ad un migliore utilizzo delle aree in coerenza con le finalità istitutive del parco”.

Inoltre tale variante persegue anche l’obiettivo specifico “migliorare e valorizzare “l’abitabilità” e la fruibilità del territorio”.

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti e misure di mitigazione e compensazione ambientale

Per quanto concerne la valutazione dei possibili effetti indotti dalla proposta di variante occorre considerare che, il PTC vigente (art 24 “Zona degradata da recuperare” comma 3) prevede per le aree ricomprese all’interno della presente zona e ricadenti all’interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all’art. 29, esclusivamente la destinazione finale di riqualificazione ambientale di cui all’art. 17.

Nell’ambito della presente variante per gran parte dell’area di circa 181.000 mq si intende modificare l’azzonamento che andrebbe individuato come zona di riqualificazione ambientale (art. 15) in zona di fruizione ricreativa (art.24).

Tale passaggio è reso possibile dalla conclusione di specifici interventi di riqualificazione ambientale (piantumazioni arboreo-arbustive).

Il piano di settore stralcio per la fruizione pubblica del Parco del Serio già prevedeva nell’area all’angolo nord ovest un parcheggio pubblico di previsione, oltre che un sentiero esistente di accesso all’area dal lato nord est. Nel caso specifico l’area si colloca appena a sud ovest dell’abitato di Ghisalba e nei pressi di una importante infrastruttura di mobilità (SP 122 “Francesca”) e di aree ad utilizzo produttivo.

Considerato che è obiettivo e scopo delle aree protette quello di concentrare e localizzare la fruizione in determinati ambiti al fine di evitare un disturbo diffuso delle componenti faunistiche e floristiche, si ritiene che tale modifica possa nel complesso essere ammissibile a fronte dei limitati impatti derivanti dalle semplici strutture di fruizione pubblica che potranno essere collocati nell’area.

Inoltre le prescrizioni previste per le aree all’interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica e per la progettazione e realizzazione delle attrezzature nelle aree destinate alla fruizione ricreativa, permetteranno comunque di introdurre tutte le misure di mitigazione e compensazione necessarie a consentire il mantenimento della qualità ambientale complessiva della specifica area.

15.3. VARIANTE N.31

Motivazione e descrizione della proposta di variante

La proprietà sottopone all'attenzione del Parco la situazione dei mappali in disponibilità, edificata già dal 1974, in virtù della licenza edilizia n° 466 del 1975. Tale discrasia è emersa a seguito della pubblicazione della Variante n° 3 (2008) al PTC del Parco del Serio, dopo la quale la proprietà ha avanzato la presente richiesta.

Il Comune, con proprio parere prot. n° 2490/2013 del 01/07/2013, esprime assenso all'accoglimento della richiesta, per riconoscere l'avvenuto errore cartografico.

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

L'obiettivo generale "analogamente non verranno accettate proposte di riduzione del territorio del Parco" indicato nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento" che il Parco si è dato sembrerebbe non comprendere questa possibilità: tuttavia, valutando nel merito la richiesta, ed alla luce dell'istruttoria condotta, la proposta è accoglibile.

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

La proposta di variante oltre a riguardare un'area di limitate dimensioni (296 mq) non introduce elementi che possano comportare nuovi potenziali effetti ambientali negativi rispetto alla situazione attuale in quanto si limita esclusivamente a recepire uno stato di fatto (edificato già esistente).

16. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE VARIANTI LOCALIZZATE NEL COMUNE DI SERIATE (BG)

Nel presente Capitolo vengono prese in considerazione le varianti locali ricomprese all'interno dei confini del Comune di Seriate.

In particolare per ciascuna variante, dopo una breve descrizione delle motivazioni che hanno portato alla sua proposta, si definisce nel dettaglio cosa essa comporta sia in termini di modifiche all'azzoneamento attuale del PTC sia eventualmente per quanto concerne le modifiche alle Norme di Attuazione vigenti. Successivamente è stata verificata quando possibile la coerenza con gli obiettivi ed i criteri di trasformazione sostenibili ambientalmente prefissati dall'Ente Parco.

Infine sono descritti i potenziali effetti ambientali che la variante può generare cercando di darne un giudizio di compatibilità ambientale.

Per ciascun ambito di variante si rimanda ai relativi allegati cartografici della proposta di Variante di Piano che comprendono l'inquadramento su foto aerea, sulla carta dei vincoli, sul PTC vigente e su quello variato.

16.1. VARIANTE N.30

Motivazione e descrizione della proposta di variante

La proprietà richiedente conduce un'attività di lavorazione di materiale inerte e produzione di calcestruzzo preconfezionato presso il proprio impianto di Seriate (BG), sito in Via Misericordia. In sede di redazione del PGT comunale, la società aveva osservato alcune cose: in primis una diversa perimetrazione dell'area di pertinenza degli impianti, per includere piccole zone facenti parte dell'intero complesso produttivo; altre richieste fanno da corollario alle esigenze imprenditoriali e vanno nell'ottica della semplificazione procedurale.

Il Comune, con proprio parere prot. n° 1444/2013 del 22.04.2013, rimanda allo strumento di governo del territorio approvato nel settembre 2012, che ha individuato proprio in questo ambito, l'ambito di trasformazione n. AT14 e fatto successivamente oggetto di osservazioni del Parco, accolte in sede di controdeduzioni alle stesse.

L'Allegato 8 al presente Rapporto Ambientale riporta interamente la scheda dell'ambito di trasformazione AT14 del Documento di Piano del PGT del comune di Seriate.

In generale vi è da osservare che l'ambito in questione è già identificato come "Zona degradata da recuperare" dalle Norme del Parco, con apposito simbolo grafico sono individuate le attività ambientalmente critiche (impianto di lavorazione di inerti). La presa d'atto di una diversa perimetrazione dell'ambito degradato da recuperare è ammissibile, le altre richieste già sono state contemplate nella variante n° 3 al PTC del Parco. Rimane l'obbligo, questo imprescindibile, che il parco autorizzi paesaggisticamente, di volta in volta si presenti la necessità, tutte le trasformazioni che implicano una modifica esteriore allo stato dei luoghi. Le attività qui ammesse sono quelle elencate nell'art. 44 delle NTA di PTC e già contemplano, in particolar modo, le attività di recupero di materie derivanti da demolizioni. Il presupposto è che queste siano collocate anche all'esterno della fascia B di PAI. La modifica alla giacitura delle fasce PAI non compete al Parco del Serio.

Concludendo, per quanto attiene il recepimento della diversa perimetrazione, la proposta è stata accolta.

La variante consiste nel recepimento di quanto approvato nel PGT, ovvero nella trasformazione di circa 16.800 mq da "zona agricola" (art.16) a "zona degradata da recuperare" (art.24) e di circa 10.900 mq da "zona di riqualificazione ambientale" (art.15) a "zona degradata da recuperare" (art.24).

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento", in particolare con quello di seguito riportato: "le proposte di modifica all'azzoneamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzoneamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse".

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti (Vas-Pgt Seriate)

La descrizione e valutazione dei potenziali effetti ambientali è illustrata all'interno del capitolo del Rapporto Ambientale della VAS del PGT di Seriate *Valutazione complessiva degli esiti ambientali del Documento di Piano* di cui si riporta un estratto relativo all'ambito AT14 nell'Allegato 9 al presente Rapporto Ambientale.

Misure di mitigazione e compensazione ambientale(Vas-Pgt Seriate)

Le misure di mitigazione proposte in sede di VAS del PGT di Seriate sono indicate nell'apposito capitolo del Rapporto Ambientale *Valutazione complessiva degli esiti ambientali del Documento di Piano* di cui si riporta un estratto relativo all'ambito in questione nell'Allegato 9 al presente Rapporto Ambientale.

In particolare le previsioni di Piano prevedono opere di mitigazione e tutela ambientale da realizzare all'interno dell'ambito in esame, ovvero all'esterno dello stesso atte a garantire una completa schermatura dell'attività in essere dagli ambiti limitrofi, con particolare riguardo alla tutela delle zone individuate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Parco naturale del Serio come "zone di protezione ambientale"; nello specifico, saranno privilegiate le barriere vegetali, anche implementate con movimentazioni di terreno di limitata entità; tutti gli interventi saranno obbligatoriamente sottoposti al parere vincolante della Commissione del Paesaggio Comunale.

Osservazioni del Parco fatte in sede di Vas del Pgt di Seriate

Il Consorzio di gestione del Parco del Serio, in qualità di Soggetto competente in materia ambientale aveva inviato con protocollo n. 4027 del 2011 la propria osservazione relativa alla VAS del PGT di Seriate, relativa all'ambito di variante in questione. Tale osservazione è interamente contenuta nell'Allegato 10 al presente Rapporto Ambientale di cui si riporta di un breve estratto: *a seguito dell'approvazione di una tale variante dovranno essere concordate con il Parco tutte le opere di mitigazione e compensazione ambientale da attuarsi nell'ambito considerato.*

Misure integrative di mitigazione e compensazione ambientale

Alla luce delle mitigazioni e compensazioni proposte nell'ambito della redazione del PGT e relativa VAS e delle osservazioni già fatte dal Parco si specifica ulteriormente che la normativa di riferimento del Parco per le zone degradate da recuperare che ospitano insediamenti ed attività ambientalmente critiche quali impianti di lavorazione inerti e attività di recupero di materiali derivanti da scavi e demolizioni è contenuta nell'art. 44 comma 2 delle norme vigenti del PTC, rimasto tale nella presente Variante. Il comma 2 infatti prevede che *per le aree interessate a tali attività dovranno essere fissati i criteri e le modalità per l'adozione di opere di mitigazione ambientale, e in caso di cessazione dell'attività, per interventi di ripristino e recupero. Le opere di recupero ambientale saranno descritte in un computo metrico estimativo e saranno regolate da apposita fidejussione a garanzia del recupero.*

Quindi le opere necessarie al recupero ed al ripristino ambientale, una volta cessata l'attività e di mitigazione e compensazione ambientale in fase di esercizio saranno quantificate e regolate da apposita convenzione e fideiussione a garanzia dell'esecuzione delle stesse.

Per il presente ambito in particolare si prescrive che il progetto di recupero ambientale dovrà essere convenzionato con il Parco entro due anni dall'approvazione della presente variante. Inoltre le misure compensative dovranno riguardare interventi di riqualificazione ambientale di superfici pari ad almeno il doppio di quelle oggetto di modifica che potranno essere collocate anche in altre zone rispetto all'ambito di variante.

L'attuazione di tale ulteriore prescrizione compensativa sarà anch'essa oggetto di specifico progetto convenzionato le cui modalità di realizzazione, le garanzie

economiche da prestare e la tempistica verranno meglio precisate in apposita convenzione.

16.2. VARIANTE N.32

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Proposta di variante avanzata dagli uffici del Parco: nel territorio comunale di Seriate, in zona "Oasi Verde", sponda orografica destra, c'è una struttura adibita a canile comunale, insistente in zona agricola (art.16), interna alla fascia fluviale di tutela paesaggistica. In tale ambito, sia per esigenze specifiche che di carattere generale (normative circa il benessere animale) negli anni si sono presentate esigenze di adeguamento che mal si conciliano con le normative specifiche di zona. Pertanto, senza rinunciare alla destinazione d'uso dei suoli, che è quella delle zone immediatamente limitrofe al canile, il parco intende identificare le strutture di proprietà pubblica o in disponibilità all'ente pubblico, sulle quali riconoscere gli interventi ammissibili, anche in maniera straordinaria rispetto alle norme di zona, per assolvere ad esigenze reali di adeguamento delle strutture esistenti (cucce, piccoli ricoveri, recinzioni, etc...). La proposta di variante è di tipo normativo e consiste nella modifica dell'art.16 con l'introduzione del comma 13 relativo alla possibilità di semplificazione autorizzativa per interventi di lieve entità, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti specifici di zona.

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento", in particolare con quello di seguito riportato: "si propone di sfruttare l'occasione di una revisione, ancorché parziale al Piano, per operare un aggiornamento ed adeguamento normativo alla luce del quadro legislativo comunitario, nazionale e regionale".

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

L'aggiornamento normativo si rende necessario per meglio gestire gli interventi (ad esempio per assolvere ad esigenze legate al benessere animale) di adeguamento delle strutture esistenti.

La modifica non comporta ulteriore consumo di suolo e pertanto non introduce elementi tali da generare nuovi potenziali impatti ambientali negativi.

16.3. VARIANTE N.37

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Proposta di variante avanzata dagli uffici del Parco: nel territorio comunale di Seriate è presente un'attività di recupero di materiali ferrosi e vari, esistente all'interno del Parco e collocata in zona agricola (art.16). Tale attività esistente risulta non coerente con le norme di zona e di settore, tuttavia la sua dismissione precluderebbe la prosecuzione delle attività in atto. Si propone quindi di individuare una destinazione maggiormente coerente con la situazione reale dello stato dei luoghi, azionando l'intero comparto (circa 4.000 mq) come "Zona di trasformazione migliorativa" (art.22).

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 "Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento", in particolare con quello di seguito riportato: "le proposte di modifica all'azionamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azionamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse".

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

La proposta di variante non introduce elementi che possano comportare nuovi potenziali effetti ambientali negativi rispetto alla situazione attuale in quanto si limita esclusivamente a recepire uno stato di fatto (attività già esistente).

17. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLA VARIANTE LOCALIZZATA NEL COMUNE DI MOZZANICA (BG)

Nel presente Capitolo viene presa in considerazione la variante ricompresa all'interno del territorio comunale di Mozzanica.

In particolare, dopo una breve descrizione delle motivazioni che hanno portato alla proposta della variante, si definisce nel dettaglio cosa essa comporta in termini di modifiche all'azonamento attuale del PTC. Successivamente è stata verificata la coerenza con gli obiettivi ed i criteri di trasformazione sostenibili ambientalmente prefissati dall'Ente Parco.

Infine sono descritti i potenziali effetti ambientali che la variante può generare cercando di darne un giudizio di compatibilità ambientale.

Per l'inquadramento su foto aerea, sulla carta dei vincoli, sul PTC vigente e su quello variato, si rimanda ai relativi allegati cartografici della proposta di Variante di Piano.

17.1. VARIANTE N.39

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Proposta di variante avanzata dagli uffici del Parco: nel territorio comunale di Mozzanica (BG), in zona limitrofa al Fiume, un ampio ambito degradato da recuperare, ospita, in parte, uno specchio d'acqua derivante da una pregressa attività estrattiva cessata e recuperata all'uso pubblico. Infatti tale ambito ospita attualmente un laghetto di pesca sportiva.

Nel merito si precisa che il recupero ambientale avvenuto negli anni passati ha definitivamente sancito l'eliminazione di tutti quegli elementi di degrado preesistenti sull'area e la sua definitiva apertura alla fruizione. La sua corretta destinazione d'uso è pertanto quella che la vede utilizzata per la fruizione pubblica di tutela paesaggistica.

Tale variante prevede il passaggio di azonamento per circa 95.000 mq di superficie normata a "zona degradata da recuperare" a "zona di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica".

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con i criteri di trasformazione indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

Parco n° 026 del 03/05/2011 “Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento”, in particolare con quello di seguito riportato: trasformazione valorizzativa di aree dismesse (con particolare riferimento ed attenzione alle “Zone di trasformazione migliorativa”).

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti e misure di mitigazione e compensazione ambientale

Il passaggio di circa 95.000 mq da “zona degradata da recuperare” a “zona di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica” in questo caso recepisce una situazione di fatto già esistente (pesca sportiva).

Le prescrizioni previste nelle aree interne alla fascia di tutela paesaggistica per la progettazione e realizzazione delle attrezzature nelle aree destinate alla fruizione ricreativa, permetteranno di introdurre tutte le misure di mitigazione e compensazione necessarie a consentire il mantenimento della qualità ambientale complessiva della specifica area.

L'utilizzo di mezzi di navigazione a motore nel laghetto potrebbe generare impatti sulla qualità delle acque superficiali (e di conseguenza anche su quelle sotterranee per via del collegamento con la falda più superficiale). Le relative emissioni gassose in atmosfera inoltre potrebbero generare impatti sulla qualità dell'aria mentre le emissioni rumorose potrebbero arrecare anche disturbi alla fauna.

Per questi motivi, come ulteriore misura mitigativa, si è operato con una modifica dell'art. 29 (tutela idrologica e idrogeologica).

Il comma 7 dell'art. 29 così recita: *nelle acque fluviali è vietata la navigazione da diporto con natanti aventi motore superiore a 25 HP o con velocità comunque superiore a 10 km/h, salvo particolari esigenze connesse con il tipo di servizio da svolgere e da concordare con il Parco. E' vietata l'effettuazione di gare o competizioni di natanti a motore, anche di carattere agonistica.*

La modifica consiste nell'imporre il divieto assoluto di navigazione con qualsiasi mezzo a motore (sono esclusi quindi i soli mezzi a motore elettrico con un limite di velocità comunque non superiore ai 10 km/h) in tutti i bacini idrici presenti all'interno del territorio del Parco (laghetti di cava, ...).

Tale cambio di zonizzazione comporterà comunque la necessità di redigere un apposito progetto esteso all'interno progetto di fruizione, tramite il quale potrà essere garantita la qualità ambientale degli interventi che saranno posti in essere.

Alla luce di tutte le misure mitigative previste, si ritiene pertanto che il cambio di azzonamento possa nel complesso essere ammissibile a fronte dei limitati impatti derivanti dalla realizzazione e utilizzo delle semplici strutture di fruizione pubblica che potranno essere collocate nell'area.

18. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLA VARIANTE LOCALIZZATA NEL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Nel presente Capitolo viene presa in considerazione la variante ricompresa all'interno del territorio comunale di Romano di Lombardia.

In particolare, dopo una breve descrizione delle motivazioni che hanno portato alla proposta della variante, si definisce nel dettaglio cosa essa comporta in termini di modifiche all'azonamento attuale del PTC. Successivamente è stata verificata la coerenza con gli obiettivi ed i criteri di trasformazione sostenibili ambientalmente prefissati dall'Ente Parco.

Infine sono descritti i potenziali effetti ambientali che la variante può generare cercando di darne un giudizio di compatibilità ambientale.

Per l'inquadramento su foto aerea, sulla carta dei vincoli, sul PTC vigente e su quello variato, si rimanda ai relativi allegati cartografici della proposta di Variante di Piano.

18.1. VARIANTE N.38

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Proposta di variante avanzata dagli uffici del Parco: nel territorio comunale di Romano di Lombardia (BG), in zona limitrofa al fiume, in un ampio ambito degradato da recuperare, includente un comparto destinato in passato all'attività di lavorazione inerti, ora cessata e da recuperare ambientalmente, un laghetto di pesca sportiva ed un'area attualmente utilizzata a scopi agricoli. Proprio tale ultima area si propone che venga modificata a zona agricola in quanto la sua prossimità alla zona degradata non è supportata da una sua reale situazione di degrado (infatti non vi sono storicamente notizie circa eventuali situazioni critiche, abbandono di rifiuti, attività incompatibili su detta area, che viceversa è sempre stata agricola).

La proposta di variante prevede il passaggio da zona degradata (art. 24 PTC proposto) a zona agricola (art.16 PTC proposto) per un'area di circa 25.000 mq)

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026

del 03/05/2011 “Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento”, in particolare con quello di seguito riportato: “le proposte di modifica all’azzonamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzonamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse”.

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

Trattasi di un ambito vicino alla zona degradata, ma che non ne possiede le caratteristiche. E’ sempre stata una zona agricola, vicino alla ferrovia e vicino al laghetto di pesca, quest’ultimo probabilmente frutto di vecchie attività di escavazione.

La zonizzazione quale zona agricola conferma l’attuale utilizzo dell’area . Tale zona permetterà una gestione più consona dell’area per l’attuazione delle normali pratiche agronomiche, potendo utilizzare come riferimento la normativa dell’art. 16 (PTC proposto).

Pertanto la proposta di variante non introduce elementi rispetto alla situazione attuale che possano comportare nuovi impatti potenziali negativi in quanto si limita effettivamente a recepire uno stato di fatto (attività agricola esistente).

19. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLA VARIANTE LOCALIZZATA NEL COMUNE DI GRASSOBBIO (BG)

Nel presente Capitolo viene presa in considerazione la variante ricompresa all'interno del territorio comunale di Grassobbio.

In particolare, dopo una breve descrizione delle motivazioni che hanno portato alla proposta della variante, si definisce nel dettaglio cosa essa comporta in termini di modifiche all'azonamento attuale del PTC. Successivamente è stata verificata la coerenza con gli obiettivi ed i criteri di trasformazione sostenibili ambientalmente prefissati dall'Ente Parco.

Infine sono descritti i potenziali effetti ambientali che la variante può generare cercando di darne un giudizio di compatibilità ambientale.

Per l'inquadramento su foto aerea, sulla carta dei vincoli, sul PTC vigente e su quello variato, si rimanda ai relativi allegati cartografici della proposta di Variante di Piano.

19.1. VARIANTE N.23

Motivazione e descrizione della proposta di variante

Il Comune di Grassobbio, nell'esaminare altre richieste di variante giunte al Parco e riguardanti il suo territorio comunale, ha evidenziato una problematica relativa alla giacitura esatta del perimetro del Parco in una zona, dove, per pochi metri gli strumenti urbanistici comunali l'hanno fatta coincidere con le recinzioni esistenti delle proprietà, mentre nel PTC parrebbero includere porzioni limitate delle stesse pertinenze. Si chiede di armonizzare i due strumenti facendo chiarezza sul dove insiste correttamente il perimetro istituito con legge.

Premesso che non si possono operare modifiche in diminuzione del perimetro del Parco e che tuttavia in quest'area appare corretto ed il PGT del Comune in sede di redazione, adozione ed approvazione, lo ha recepito correttamente, l'unica possibilità di prendere atto dello stato di fatto dei luoghi e dei provvedimenti che si sono succeduti in quasi vent'anni è che la striscia di area agricola identificata che, di fatto, coincide con le aree pertinentziali di un insediamento produttivo e di una zona residenziale, sia inserita come zona di iniziativa comunale orientata di tutela paesaggistica.

La proposta di variante prevede quindi il passaggio di una superficie di 5.548 mq da zona agricola a zona di iniziativa comunale orientata.

Coerenza con gli obiettivi ed i criteri di riferimento del Parco

La proposta di variante è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi generali indicati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n° 026 del 03/05/2011 “Linee guida per la redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento”, in particolare con quello di seguito riportato: “le proposte di modifica all’azzoneamento delle aree del Parco verranno verificate anche in coerenza con gli azzoneamenti e le caratteristiche delle aree circostanti e con la reale vocazione delle stesse”.

Descrizione e valutazione dei potenziali effetti

La riduzione delle aree agricole, non corrispondendo ad un loro reale utilizzo agricolo, bensì ad una loro inclusione nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, fa sì che la presente proposta non comporti una diminuzione delle aree di maggior pregio ambientale e che si possa considerare una sostanziale compatibilità e sostenibilità ambientale, senza variazioni rispetto alla situazione già esistente.

20. CONSIDERAZIONI SULLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA VARIANTE

20.1. CALCOLO DELLE SUPERFICI RELATIVE AGLI AZZONAMENTI MODIFICATI

Al fine di poter effettuare una valutazione ambientale complessiva delle modifiche apportate dalla Variante n.4 al PTC del Parco del Serio, sono state calcolate le variazioni assolute in termini di superficie che hanno coinvolto gli azzonamenti variati. Inoltre per ciascun azzonamento che ha avuto un incremento di superficie è stata determinata la provenienza.

La tabella seguente riporta i risultati ottenuti.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE	SUPERFICIE MODIFICATA DALLA VARIANTE (in ha)
ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	+ 28,9893 ha di cui la maggior parte derivanti dal cambio di azzonamento delle "Zone degradate da recuperare"
ZONA AGRICOLA	- 6,6280 ha
AMBITI DI CONTESTO AI NUCLEI STORICI	+ 0,9501 ha provenienti dalla traslazione di una "Zona di iniziativa comunale orientata" in "Zona agricola"
ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA DI TUTELA PAESAGGISTICA	+ 5,2816 ha di cui la maggior parte derivanti dalla trasformazione di "ambiti agricoli" e solo in minima parte da "ambiti destinati alla fruizione pubblica"
ZONA DI TRASFORMAZIONE MIGLIORATIVA	+ 0,9319 ha provenienti dalla trasformazione di zona agricola
ZONA DI FRUIZIONE PUBBLICA DI TUTELA PAESAGGISTICA	+ 71,6126 ha di cui la maggior parte derivanti dalla trasformazione di ambiti degradati già recuperati e solo in minima parte da zone di riqualificazione ambientale
ZONA DEGRADATA DA RECUPERARE	- 99,5007 ha
DIMINUZIONE SUPERFICI DEL PARCO	- 0.0639 ha di cui mq 296 in "zona agricola" e mq 343 in "zona di riqualificazione ambientale"

Tabella 1: Superfici relative agli azzonamenti modificati.

20.2. CONSIDERAZIONI SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA

Dal prospetto riassuntivo delle superfici del Parco è possibile dedurre alcune considerazioni e stimare un bilancio ambientale complessivo.

Il primo dato importante che emerge è senza dubbio l'incremento di circa 30 ettari di superficie normata come zona di "riqualificazione ambientale" (art.15 PTC proposto), che rappresenta in assoluto una delle zone che garantisce maggiormente gli obiettivi di tutela ambientale del Parco. In considerazione del fatto che la maggior parte dell'incremento di superficie deriva da "zone degradate da recuperare" (art.24 PTC), questo passaggio è certamente da considerarsi ambientalmente positivo.

Un'altra importante considerazione riguarda la diminuzione di circa 99 Ha di superficie normata a "zona degradata da recuperare" (art.24 PTC vigente) a testimonianza del completamento sia dei progetti di recupero ambientale delle cave dismesse sia dei progetti di riqualificazione ambientale delle aree degradate in genere. Queste aree sono state normate in gran parte a "zona di fruizione ricreativa" di tutela paesaggistica (art.23 PTC) ed in parte a "zona di riqualificazione ambientale", come prescritto dall'art. 24 della normativa. Anche questo passaggio complessivamente è valutabile come ambientalmente positivo.

Un dato ulteriore che emerge riguarda la perdita di circa 6 Ha di terreno agricolo ("zona agricola" art. 16 PTC proposto) divenuta in gran parte (4,7 Ha) "zona di iniziativa comunale orientata" ed in minima parte (0,9 ha) zona di "trasformazione migliorativa" (art.22 PTC). Questo paesaggio è invece da considerarsi negativo dal punto di vista ambientale, anche se coinvolge superfici minori rispetto alle precedenti trasformazioni ed ambiti di non particolare rilevanza ambientale collocati a ridosso ed a completamento dell'urbanizzato esistente.

Per quanto riguarda la perdita di superficie del territorio del Parco (circa 600 mq), questa è da considerare trascurabile ai fini della valutazione ambientale in quanto recepisce segnalazioni di errori cartografici.

In virtù di quanto sopra esposto si valuta la variante nel suo complesso come ambientalmente sostenibile.

21. DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il **Capitolo 21** definisce gli indicatori ambientali che serviranno per la costruzione di un sistema di monitoraggio, da utilizzare nell'analisi della sostenibilità nel tempo delle scelte della Variante di Piano.

21.1. INDICATORI E MONITORAGGIO

Il procedimento di V.A.S. non si esaurisce con l'approvazione della Variante e dei documenti correlati ma proseguirà per tutta la sua durata attraverso la fase cosiddetta di monitoraggio.

Tale fase è volta a verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi della Variante di Piano mediante l'uso di appositi indicatori (strumenti di misura che valutano l'effettivo successo delle scelte operate), anche al fine di apportare le eventuali necessarie correzioni al Piano ed alle norme e prescrizioni in esso contenute.

In particolare, si rende necessario introdurre alcuni parametri quantitativi di sorveglianza volti a verificare l'evoluzione temporale del sistema ambientale nel territorio del Parco ed allo stesso tempo individuare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l'eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti e che non permettono il perseguimento degli obiettivi prefissati.

La scelta degli indicatori è stata fatta sulla base di alcune caratteristiche di fondamentale importanza quali semplicità, effettiva applicabilità, ripetibilità, affidabilità.

L'acquisizione dei dati e delle informazioni da parte dell'ente Parco dovrà avvenire sia recuperando dati prodotti da enti diversi (banche dati e sistemi informativi territoriali di Regione Lombardia e Province di Bergamo e Cremona, rapporti sullo stato dell'ambiente di ARPA Lombardia, ecc.), sia facendosi carico di raccogliere altri dati specifici sul proprio territorio, attraverso apposite campagne di rilevamento.

21.2. INDICATORI PROPOSTI DAL PARCO DEL SERIO

Le Tabelle n.1 2 di seguito riportate illustrano gli indicatori di monitoraggio proposti dal Parco.

INDICATORE	U.M.	FONTE
SUOLO		
Grado di urbanizzazione	Superficie urbanizzata* / superficie territoriale (*Per questo indicatore, le superfici urbanizzate verranno distinte per tipologie: es. nuova area che ha determinato un consumo di suolo, recupero del patrimonio edilizio esistente,..)	DUSAF Regione Lombardia
Consumo di suolo potenziale	Superficie urbanizzata* e infrastrutturale/superficie territoriale	PTCP CR, PTCP BG
Estensione ambiti agricoli strategici	Superficie ambiti agricoli strategici vincolati nei PTCP/superficie territoriale	PTCP CR, PTCP BG
Rapporto tra superficie agricola aziendale e superficie territoriale	Superficie destinata ad attività agricola / superficie territoriale	SIARL Regione Lombardia (dati e informazioni sulle aziende agricole) ERSAF Regione Lombardia (dati e informazioni sull'uso del suolo agricolo e forestale).
Rapporto tra superficie agricola aziendale biologica e superficie territoriale	Superficie destinata ad attività agricola biologica / superficie territoriale	
Presenza aziende agricole per numero e dimensione	N°, ha	
Indice di boscosità	Superficie aree boscate / superficie totale	

Tabella 2: indicatori di monitoraggio proposti dal Parco (1/2)

INDICATORE	U.M.	FONTE
VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA, BIODIVERSITA'		
Superficie occupata da habitat d'interesse comunitario	ha	Parco del Serio (per quanto riguarda il monitoraggio dell'avifauna ci si avvarrà in particolare dei dati acquisiti da "Capannelle Onlus", un'Associazione di Grassobbio che opera da anni in località Capannelle in convenzione con il Parco tramite un Centro di inanellamento a scopo scientifico).
Numero delle specie faunistiche di interesse comunitario	n°	
Presenza di specie arboree alloctone	n°	
Presenza di specie dell'avifauna	n°	
RISORSE IDRICHE, ECOSISTEMA FLUVIALE		
Livello inquinamento dai macrodescrittori per lo stato ecologico	LIM eco	Rapporto sullo stato dell'ambiente in Regione Lombardia (ARPA-Regione)
Stato chimico delle acque sotterranee	SCAS	Rapporto sullo stato dell'ambiente in Regione Lombardia (ARPA-Regione)
Indice di Funzionalità Fluviale	IFF	Parco del Serio (tramite Contratto di fiume)
PAESAGGIO		
Indice di varietà paesaggistica e naturalistica	Sviluppo lineare siepi e filari arborei/superficie territoriale	Parco Serio
Indice di qualità del patrimonio rurale	Edifici rurali di pregio in stato di abbandono/totale edifici rurale di pregio censiti	
Indice di frammentazione del territorio	Continuità/discontinuità degli elementi lineari di equipaggiamento del territorio	
Estensione dei percorsi ciclabili e pedonali	Km	
QUALITA' AMBIENTALE		
Creazione di nuovi habitat o riqualificazione di quelli esistenti	Superficie occupata da siti bonificati o aree ambientalmente recuperate/superficie occupata da siti inquinati o aree degradate	Parco Serio

Tabella 3: indicatori di monitoraggio proposti dal Parco (2/2)

21.3. INDICATORI PRIORITARI PROPOSTI DALLA PROVINCIA DI CREMONA

Nell'ambito delle osservazioni fatte al Documento di scoping, la Provincia di Cremona ha richiesto di integrare gli indicatori proposti dal Parco con quelli "prestazionali prioritari" previsti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ed inseriti nel Rapporto Ambientale della relativa VAS.

Si fa riferimento in particolare alla Variante di adeguamento ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (PTR) adottata con D.C.P. n. 65 del 30/07/2013 e approvata con D.C.P. n. 113 del 23/12/2013 (pubblicata sul BURL n. 02 del 08/01/2014).

Pertanto **l'Allegato 11 al Rapporto Ambientale** riporta un estratto della tabella degli indicatori prioritari, da utilizzare per monitorare l'evoluzione attuativa e l'efficacia degli obiettivi del PTCP di Cremona. A ciascun obiettivo specifico è stato associato un indicatore prioritario, rappresentativo delle principali azioni strategiche da mettere in campo durante la successiva fase attuativa. Nell'ultima colonna sono anche previsti alcuni indicatori di supporto, da intendersi come suggerimenti che possono eventualmente essere attivati per situazioni specifiche o approfondimenti successivi.

21.4. RESPONSABILITÀ E PERIODICITÀ DEL MONITORAGGIO

La responsabilità e la gestione tecnica ed economica del monitoraggio è affidata allo stesso Ente Parco che, attraverso un Gruppo di Lavoro costituito sia da personale interno sia da eventuali consulenti esterni, provvederà al calcolo di tutti gli indicatori con una periodicità annuale.

In seguito all'approvazione della Variante al PTC, verranno reperiti tutti i dati e le informazioni necessarie più recenti disponibili che costituiranno il database dell'"anno 0" del monitoraggio con i quali verranno calcolati tutti gli indicatori.